

RELAZIONE TECNICA

**Sezione 1
(articoli da 2 a 12, escluso l'articolo 3)**

**Art. 2
(Gestioni previdenziali)**

L'art. 3, comma 2 della legge 335/95 stabilisce che l'importo annuo da trasferire all'INPS dal bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, venga incrementato annualmente in base alle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, aumentato di un punto percentuale.

Con lo stesso criterio viene adeguata la somma fissata dall'art. 59, comma 34 della legge 449/97 a titolo di concorso dello Stato all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222, nonché la somma relativa ai trasferimenti alla gestione ex-INPDAP presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2013.

Pertanto, sono stati adeguati gli importi fissati per l'anno 2012 dall'art. 2, commi 1 e 2 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in coerenza con i contenuti del Documento di Economia e Finanza 2012, nella misura del 2,7% per il 2012 e del 2,9% per il 2013.

Conseguentemente, applicando l'incremento di un punto percentuale alle predette variazioni dei prezzi, si ottiene per l'anno 2013 un incremento pari a 769,03 milioni di euro per quanto concerne la somma da trasferire ai sensi dell'art. 37 della legge 88/89, di 190,04 milioni di euro per la somma da trasferire ai sensi dell'art. 59, c. 34 della legge 449/97, e di 84,86 milioni di euro per la somma da trasferire ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Per quanto riguarda le somme da ripartire tra le gestioni con conferenza dei servizi, tali somme sono da considerare al netto del trasferimento della somma attribuita alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i trattamenti liquidati prima del 1 gennaio 1989, pari a 698,00 milioni di euro, e delle somme attribuite a fondo minatori ed ex-Enpals, pari rispettivamente a 3,00 e 69,58 milioni di euro.

(milioni di euro)

Descrizione	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Gestioni previdenziali (adeguamento ISTAT)	1043,93	1043,93	1043,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Copertura

I predetti oneri trovano copertura, in quanto il miglioramento dei saldi delle gestioni previdenziali conseguente all'incremento delle somme di cui ai commi 1 e 2 determina corrispondenti minori esigenze di trasferimenti dovuti, a diverso titolo, alle medesime gestioni previdenziali.

(milioni di euro)

Descrizione	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Gestioni previdenziali (adeguamento ISTAT)	1043,93	1043,93	1043,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pertanto, l'effetto complessivo sui saldi di finanza pubblica è il seguente:

(milioni di euro)

Descrizione	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Gestioni previdenziali (adeguamento ISTAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Art. 4

Razionalizzazione e riduzione della spesa di enti pubblici

Art. 4, comma 1

Risparmi degli enti pubblici assistenziali e previdenziali

La disposizione è finalizzata a perseguire ulteriori riduzioni di spesa degli enti pubblici previdenziali e assistenziali, con effetti positivi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto valutati in 300 milioni a decorrere dal 2013 e da conseguire mediante misure di riordino che ciascuno degli enti interessati deve adottare nell'ambito della propria autonomia organizzativa. Dette misure di contenimento dovranno aggiungersi a quelle già previste dalle vigenti disposizioni e, pertanto, i connessi effetti finanziari debbono sommarsi a quelli già quantificati in occasioni di precedenti interventi normativi. La previsione, poi, pur nel rispetto della sopra citata autonomia, fornisce una possibile indicazione circa le risorse da assoggettare alla riduzione. In particolare, è menzionato l'art. 18, comma 3, della legge n. 88 del 1989, secondo cui possono essere destinate alla remunerazioni dei progetti speciali risorse pari fino allo 0,10% delle entrate degli enti in rassegna (che per il solo INPS nel 2011 sono pari a 284.428 milioni di euro, ciò che consente di stimare un limite massimo di 284 milioni). In ogni caso, la norma prevede che la ripartizione del risparmio previsto sia effettuata con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto già previsto da analoghe disposizioni, al fine di meglio approfondire con le Amministrazioni vigilanti le aree di spesa in relazione alle quali l'intervento di riduzione sia più opportuno. Il versamento di tali importi dovrà infine essere assicurato entro il 31 ottobre di ciascun esercizio.

Art. 4, comma 2

Università e principali enti di ricerca

La norma proroga le vigenti disposizioni che stabiliscono la crescita annuale del fabbisogno finanziario delle università statali e dei principali enti pubblici di ricerca, tenendo conto di quanto previsto dal successivo articolo 11 recante riforma degli enti di ricerca e mantenendo, in tal modo, inalterata la dinamica di crescita del fabbisogno e dell'indebitamento netto dei due comparti di spesa per il prossimo triennio 2013-2015.

Pertanto, la conferma, per il triennio 2013-2015, della crescita annuale del fabbisogno dei due comparti di spesa rispetto al fabbisogno finanziario determinato a consuntivo nell'anno precedente - rispettivamente nella misura del 3% per il sistema universitario statale e del 4% per i citati enti pubblici di ricerca - è finalizzata ad evitare che i due comparti possano, in assenza di regole, determinare un livello di fabbisogno non compatibile con gli equilibri di finanza pubblica.

Art. 5

Riduzione della spesa degli enti territoriali

Art. 5, comma 1

Riduzione della spesa degli enti territoriali – Regioni a statuto ordinario

Il primo comma dispone un peggioramento dell'obiettivo del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario per un importo pari a 1.000 milioni annui. Il maggior contributo richiesto non è oggetto di recupero al bilancio dello Stato. La norma, pertanto, comporta un miglioramento di 1.000 milioni annui dell'indebitamento netto e fabbisogno, mentre non determina variazioni del saldo netto da finanziare.

Art. 5, comma 2

Riduzione della spesa degli enti territoriali – Regioni a statuto speciale

Il secondo comma dispone un peggioramento dell'obiettivo del patto di stabilità interno delle regioni a statuto speciale per un importo pari a 500 milioni annui. Il maggior contributo richiesto non è oggetto di recupero al bilancio dello Stato. La norma, pertanto, comporta un miglioramento di 500 milioni annui dell'indebitamento netto e fabbisogno, mentre non determina variazioni del saldo netto da finanziare.

Art. 5, comma 3

Riduzione della spesa degli enti territoriali – Comuni

Il terzo comma dispone un peggioramento dell'obiettivo del patto di stabilità interno dei comuni per un importo pari a 500 milioni annui. Il maggior contributo richiesto è oggetto di recupero al bilancio dello Stato. La norma, pertanto, comporta un miglioramento di 500 milioni annui dell'indebitamento netto, del fabbisogno e del saldo netto da finanziare.

Art. 5, comma 4

Riduzione della spesa degli enti territoriali – Province

Il quarto comma dispone un peggioramento dell'obiettivo del patto di stabilità interno delle province per un importo pari a 200 milioni annui. Il maggior contributo richiesto è oggetto di recupero al bilancio dello Stato. La norma, pertanto, comporta un miglioramento di 200 milioni annui dell'indebitamento netto, del fabbisogno e del saldo netto da finanziare.

Art. 5, commi 5 e 6

Clausola di salvaguardia per la determinazione del Fondo sperimentale di riequilibrio

Le disposizioni in esame non determinano effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, in quanto prevedono che per gli anni 2013 e 2014 l'ammontare del fondo sperimentale di riequilibrio è determinato in misura corrispondente ai trasferimenti soppressi, al netto dei tagli previsti dalla legislazione vigente.

Art. 6*Razionalizzazione e riduzione della spesa nel settore sanitario*

La disposizione è diretta a prevedere una manovra nel settore sanitario, **pari a 600 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014**, rafforzando le misure di contenimento della spesa già introdotte dall'articolo 17 del decreto legge 98/2011 e dall'articolo 15 del decreto legge 95/2012.

In particolare, **al comma 1, lettera a)**, si prevede che i prezzi di beni e servizi, con esclusione dei farmaci e dei dispositivi medici, siano ridotti del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 per tutta la durata dei contratti, rispetto all'originario 5 per cento disposto dal decreto-legge 95/2012.

Tale rideterminazione comporta un effetto di risparmio su base annua di circa **500 milioni di euro a partire dal 2013** e va ad aggiungersi alle manovre già previste nel settore (pari a circa 1.500 milioni di euro annui a regime, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 del decreto legge 98/2011 e dell'articolo 15, comma 13 del decreto legge 95/2012), per un effetto complessivo di 2.000 milioni di euro annui a regime.

La valutazione di tale riduzione di spesa emerge dal seguente percorso:

- 1) nell'ambito delle attività svolte dal Commissario Straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi è stata effettuata un'analisi sui dati di spesa per acquisti di beni e servizi non sanitari delle Aziende sanitarie dell'anno 2011, pari a circa 12.600 milioni di euro;
- 2) su tali dati, aggregati per macrovoci, distintamente per aziende sanitarie e aziende ospedaliere è stato calcolato l'eccesso di spesa rispetto al valore mediano;
- 3) l'eccesso di spesa è risultato pari a circa il 26% del totale della spesa;
- 4) parallelamente, sempre nell'ambito delle attività svolte dal medesimo Commissario, è stata effettuata un'altra analisi, a partire dai dati dei prezzi di riferimento rilevati dall'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici (AVCP);
- 5) in tal caso l'AVCP ha esaminato un campione di prezzi relativo a taluni beni e servizi erogati dalle aziende sanitarie. Sulla base dei predetti dati campionari è stata calcolata la differenza tra i prezzi effettivamente praticati e i prezzi di riferimento stabiliti dall'AVCP (ventesimo o venticinquesimo percentile). Tale differenza è risultata mediamente pari al 20%;
- 6) pertanto, incrociando i due tipi di analisi, che danno risultati di un ordine di grandezza analogo, è stato ipotizzato che nel settore è realizzabile un contenimento della spesa del 20% circa, ovvero circa 2.500 milioni di euro, compatibile con la complessiva riduzione di 2.000 milioni di euro annui, disposta dall'insieme delle manovre sopra citate.

Il **comma 1, lettera b)** interviene sul tetto di spesa dei dispositivi medici, riducendolo di 0,1 punti percentuali nell'anno 2013 e di 0,4 punti a decorrere dall'anno 2014, rispetto ai livelli previsti dal decreto-legge 95/2012 (che a sua volta era intervenuto in riduzione rispetto al livello fissato, sempre a partire dal 2013, dal decreto legge 98/2011).

Tale rideterminazione del tetto comporta un effetto di risparmio su base annua **di circa 100 milioni di euro per l'anno 2013 e di circa 500 milioni di euro a partire dal 2014** e va ad aggiungersi alle manovre già previste nel settore (750 milioni di euro annui dal 2013 ai sensi dell'articolo 17, comma 1 del decreto legge 98/2011, 400 milioni di euro annui per il 2013 e 500 milioni di euro annui dal 2014, ai sensi dell'articolo 15, comma 13 del decreto legge 95/2012), per un effetto complessivo di circa 1.250 milioni di euro per il 2013 e 1.750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

La valutazione di tale riduzione di spesa emerge dal seguente percorso:

- 1) il dato di spesa nel settore dei dispositivi medici per l'anno 2011 è pari a circa 7.000 milioni di euro;
- 2) su richiesta del Commissario Straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti su beni e servizi, l'AVCP ha effettuato un'analisi statistica dei prezzi dei dispositivi medici acquistati dalle aziende sanitarie;
- 3) esaminati i dati di prezzo dei dispositivi medici contenuti nella propria Banca dati, l'AVCP ha preso come riferimento il prezzo relativo al decimo percentile per ciascun tipo di dispositivo;
- 4) rispetto a tale prezzo, emerge che nella pratica le aziende sanitarie acquistano i dispositivi medici a prezzi mediamente superiori di circa il 33%;
- 5) pertanto applicando tale percentuale all'intera spesa dei suddetti 7.000 milioni di euro, emergerebbe uno spazio di risparmio di circa 2.300 milioni di euro, compatibile con la complessiva riduzione di 1.250 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.750 milioni di euro annui a regime, disposta dall'insieme delle manovre sopra citate.

Con **il comma 2** si provvede alla riduzione del livello del finanziamento del settore sanitario, in relazione alle predette economie di spesa.

Nella seguente tabella sono sintetizzati gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

	2013	2014	2015
Beni e servizi non sanitari (art. 6, comma 1 , lettera a))	500	500	500
Dispositivi medici (art. 6, comma 1, lettera b))	100	500	500
Totale	600	1.000	1.000

Art. 6, comma 3

(Impignorabilità delle somme destinate alle regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari)

La disposizione è diretta a prorogare il vigente termine del 31 dicembre 2012 di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 51, della legge n. 220 del 2010 (come modificato dall'articolo 17, comma 4, lettera e), del decreto-legge n. 98 del 2011) al fine di consentire alle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari e commissariate la conclusione delle operazioni di certificazione e pagamento dei debiti sanitari pregressi. La disposizione si rende necessaria al fine di garantire il completamento dei procedimenti citati di smaltimento dei debiti (funzionale alla definitiva normalizzazione del sistema dei pagamenti), non compromesso, rallentato o addirittura impedito dalle azioni esecutive intraprese dai creditori delle aziende.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma, piuttosto, un efficientamento mediante una generale normalizzazione del sistema dei pagamenti, con conseguente riduzione delle correlate spese improprie.

Art. 7, comma 2

Fondo canoni locazione

La disposizione prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2013, di un apposito fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari. La dotazione del predetto fondo è di 500 milioni di euro per l'anno 2013, **di 900 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di **950 milioni** decorrere dall'anno 2016.

Art 7, comma 3

Capitale sociale SGR

Il comma 3, lett. a), apporta delle modifiche all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge n.98 del 2011 convertito, con modificazioni dalla legge n.155 del 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendo che l'onere per l'apporto al capitale sociale della società di gestione del risparmio, istituite con il compito di acquisire le quote dei fondi immobiliari chiusi (gestiti da SGR) a cui siano conferiti immobili degli enti locali oggetto di progetti di valorizzazione dei suddetti fondi immobiliari, non sia limitato, per l'anno 2012, a 2 milioni di euro come previsto a legislazione vigente ma possa essere anche superiore, in relazione alle disponibilità iscritte in bilancio a tale scopo. Il medesimo comma, inoltre, prevede una autorizzazione di spesa di tre milioni di euro per l'anno 2013, destinata all'apporto al capitale sociale della citata SGR. Trattandosi di acquisizione di partecipazioni azionarie da parte dello Stato, la disposizione non determina effetti negativi in termini di indebitamento netto.

Art 7, comma 4 e 5

Acquisto mobili e arredi

La norma dispone il divieto per gli anni 2013 e 2014 alle amministrazioni pubbliche di effettuare spese di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto di mobili e arredi.

Gli stanziamenti di bilancio relativi alle suddette spese, in generale, sono ricompresi nell'ambito di capitoli che riguardano diverse tipologie di spesa, quali, ad esempio, quelle per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie, nonché spese per attrezzature tecniche - materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e per il servizio.

In tale situazione i relativi stanziamenti di ciascun Ministero per il biennio 2013-2014, al netto delle riduzioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 95 del 2012, sono stati posti annualmente a confronto con le rispettive percentuali relative all'acquisto di mobili ed arredi, valutate in sede di prima approssimazione utilizzando le informazioni disponibili dai codici gestionali relativi all'acquisto di mobili, desumibili dagli ordinativi di pagamento emessi e pagati nel periodo 2010-2011.

In base a tale criterio di valutazione, emerge una quota degli stanziamenti astrattamente destinata all'acquisto di mobili ed arredi corrispondente a circa 7 milioni annui. L'80% di tale quota, che dovrebbe astrattamente corrispondere all'ammontare minimo dei presumibili risparmi, è stimabile pertanto in circa 5,6 milioni annui, tenuto anche conto che i corrispondenti valori indicati

dalle amministrazioni, desunti dai dati di budget consuntivati, risulterebbero mediamente di ordine superiore.

Peraltro in via prudenziale tale stima di massima può essere al momento valutata nel minor importo di 5 milioni di euro annui per ciascun degli anni 2013 e 2014.

Ai sensi del successivo comma 5, le suddette risorse resesi disponibili presso gli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Comma 9

Viene prevista una limitazione al ricorso alle consulenze informatiche da parte degli enti inclusi nel conto consolidato della Pubblica amministrazione, stabilendosi che al conferimento di detti incarichi si possa procedere solo in circostanze eccezionali in cui occorra risolvere specifici problemi connessi al funzionamento dei sistemi informatici, fermo restando il rispetto dei presupposti generali di legittimità, previsti dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001.

Comma 10

La disposizione conferma, elevandola a rango di norma primaria, quanto già previsto da talune amministrazioni con normativa secondaria e dalla prassi della giurisprudenza contabile in materia di divieto di rinnovo degli incarichi di consulenza e di limitazione delle proroghe ai soli casi in cui occorra completare il progetto, ferma restando, in ogni caso, la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Comma 11

Viene espressamente previsto, con norma di rango primario, che le società in house delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, che abbiano conseguito nel 2012 un fatturato derivante da prestazione di beni e servizi in favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90% dell'intero fatturato, sono tenute a rispettare i presupposti di legittimità per l'affidamento di incarichi di consulenza previsti dall'art. 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo n. 165/2001.

Art. 7, commi 22 - 24

Autorità nazionale anticorruzione

Allo scopo di rafforzare la Commissione per la valutazione e l'integrità nelle pubbliche amministrazioni dal momento che è divenuta autorità nazionale anticorruzione, la disposizione al comma 1, prevede che la sua composizione sia integrata con l'istituzione di una nuova figura di presidente che si aggiunge agli attuali tre componenti. I requisiti previsti per la nomina delineano la fisionomia di un esperto in materia di prevenzione e repressione della corruzione nella pubblica amministrazione. In tal modo, si conferisce alla Commissione stessa una specifica expertise in materia, attualmente assente, visti i requisiti di nomina degli altri componenti. Per il procedimento di nomina del presidente, si conservano espressamente le forme e le modalità stabilite dall'art. 13, comma 3 del dlgs. 150/2009 per gli attuali componenti, con l'unica differenza della fase iniziale che

vede il potere di proposta congiuntamente attribuito ai Ministri della pubblica amministrazione, della giustizia e dell'interno.

Per quanto concerne gli aspetti finanziari, viene esplicitamente stabilito che l'istituzione della nuova figura presidenziale, che va ad aggiungersi agli attuali tre componenti, non deve determinare un aumento complessivo della spesa pubblica per le indennità, che saranno rideterminate con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art.23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n.214, al fine di contenere la conseguente spesa nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Al comma 23, la disposizione attribuisce alla Commissione, come integrata dal comma 1, il potere di avvalersi, sulla base di intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, della Guardia di finanza, che agisce con i poteri ad essa attribuiti dalla legge ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e all'imposta sui redditi, e il potere di disporre direttamente dell'Ispettorato della per la funzione pubblica, anche ai fini delle competenze in materia di anticorruzione.

Con la disposizione in esame, si conferisce quindi alla Commissione la caratterizzazione di organo deputato alla prevenzione e repressione della corruzione, compito che si affianca agli altri. Essa viene dotata di una specifica professionalità in collegio nella figura del presidente esperto e di penetranti poteri di intervento su tutto il suolo nazionale, tramite la Guardia di finanza e l'Ispettorato della funzione pubblica.

Si realizza in tal modo, senza oneri aggiuntivi per l'erario, un opportuno rafforzamento della funzione dell'anticorruzione nella pubblica amministrazione che poggia non solo sulla predisposizione di buone prassi, ma anche sulla possibilità di individuare e sollecitare interventi su concrete patologie. Si tratta di un completamento reso viepiù necessario anche alla luce delle indicazioni degli organismi internazionali che ritengono il fenomeno della corruzione un problema non solo etico, ma anche economico: un freno alla crescita del Paese.

Art. 7, commi 27-34

Commissione unica per i procedimenti ambientali VIA - VAS - AIA

A legislazione vigente i componenti della Commissione VIA ricevono un trattamento economico annuo lordo pari a:

	Numero	Compenso annuo lordo
Presidente	1	84.240
Segretario	1	73.710
Coordinatori	3	77.220
Componenti comitato di coordinamento	5	70.200
Componenti ordinari	40	58.500
TOTALE	50	3.080.610

Per un totale complessivo di €3.080.610 annui lordi, oltre agli oneri di missione (ivi inclusi quelli per ispezioni e sopralluoghi per la verifica di ottemperanza alle prescrizioni VIA).

Al trattamento economico ed agli altri oneri per l'attività istruttoria VIA-VAS, si fa fronte ai sensi dell'articolo 2, commi 615, 616 e 617 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che definisce le modalità di riassegnazione del contributo dello 0,5 mille versato dal soggetto proponente il

progetto.

Dalla tabella seguente risulta (nel biennio 2010-2011) una riassegnazione media annua, atta a coprire gli oneri di funzionamento, di circa 4,5 milioni, a fronte di un gettito di circa 10 milioni, oltre risorse ordinarie disponibili sul capitolo 2701, PG 28 e 29, pari a euro 2.609.274 per il 2010, ad euro 1.802.239 per il 2011 e ad euro 1.480.068 nel 2012.

Versamenti 0,5 per mille per VIA			
	2010	2011	AI 30 settembre 2012
Somme introitate all'entrata del bilancio dello Stato	9.764.011,00	11.143.644,83	5.381.049,09

Somme riassegnate sul pertinente capitolo di spesa	4.437.827,00	5.064.940,00	2.148.166,13
Risorse ordinarie capitolo 2701, PG 28 e 29	2.609.274,00	1.802.239,00	1.480.068,00
Totale risorse disponibili per istruttoria VIA-VAS	7.047.101,00	6.867.179,00	3.628.234,13

Per quanto concerne, invece, il trattamento economico della Commissione AIA esso è determinato sulla base del Decreto MATTM-MEF del 5 marzo 2008 che prevede che ai componenti della Commissione spettino il 60% della tariffa istruttoria versata per ogni singolo impianto. Di seguito si dà rappresentazione delle riassegnazioni complessive intervenute a decorrere dall'esercizio 2010.

Versamenti AIA			
ESERCIZIO FINANZIARIO:	2010	2011	AI 30 settembre 2012
Somme introitate all'entrata del bilancio dello Stato (tariffe)	500.475,00	353.010,00	693.529,31
Somme riassegnate sul pertinente capitolo di spesa (2701/26)	296.380,00	301.460,00	228.062,00

Date le modalità del trattamento economico direttamente correlato al versamento della tariffa istruttoria il compenso per i Commissari AIA risulta particolarmente variabile di anno in anno, comunque sempre nel limite delle risorse riassegnate.

Con la norma in esame si prevede, al comma 4, una complessiva revisione dei compensi per la Commissione unica che preveda una parte a titolo di compenso per l'attività istruttoria VIA-VAS ed una parte a titolo di compenso per l'attività istruttoria AIA. In ogni caso il compenso non potrà essere superiore all'ottanta per cento del trattamento economico già spettante ai componenti ordinari della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS. Agli oneri per

i compensi dei Commissari si farà fronte nel limite delle risorse finanziarie previste dalla normativa vigente in materia di VIA e AIA

Nelle more della definizione del predetto decreto nessun nuovo onere finanziario grava sul bilancio statale per effetto del presente provvedimento: le coperture finanziarie degli oneri di funzionamento, di istruttoria e di verifica sono le medesime previste dalla normativa vigente in materia di VIA e AIA; peraltro oltre alla riduzione dei costi di carattere generale e strumentale connessi dalla prevista riduzione del numero complessivo dei componenti da 73 (somma dei due attuali organismi) a 50, la norma in esame prevede l'espressa immediata riduzione del 20% del trattamento economico dei componenti rispetto all'attuale trattamento economico della Commissione VIA-VAS, oltre alla riduzione di spesa prevista per il trattamento economico degli ex Commissari AIA (pari al 60% della specifica tariffa).

Tutto quanto predetto comporterà una sostanziale riqualificazione della spesa di funzionamento quantificata in €828.000, come da seguente rappresentazione (elaborazione su base dati dell'ultima annualità completa - anno 2011):

	Numero	Compenso lordo	Nuovo compenso con riduzione del 20%	Note
Presidente	1	84.240	67.392	Il ruolo di presidente sarà esercitato, a titolo gratuito, dal direttore della DG valutazioni ambientali, potendosi, quindi, conseguire ulteriori riduzioni dei costi
Segretario	1	73.710	58.968	
Coordinatori	3	77.220	61.776	Con apposito decreto di funzionamento potrà essere razionalizzata la presenza di figure di coordinamento, potendosi, quindi, conseguire ulteriori riduzioni dei costi
Componenti comitato di coordinamento	5	70.200	56.160	
Componenti ordinari	40	58.500	46.800	
TOTALE	50	3.080.610	2.464.488	-616.122
Oltre agli oneri per il funzionamento della soppressa Commissione AIA (pari al 60% della tariffa)				-211.806
RIDUZIONE COMPLESSIVA DI SPESA				-827.928

I capitoli 2701/29 (VIA) e 2701/26 (AIA) che attengono alla erogazione dei compensi ai commissari sono alimentati dalle riassegnazioni di quote di entrata derivanti dal pagamento delle tariffe AIA e VIA corrisposte dai soggetti richiedenti le autorizzazioni. Pertanto la riqualificazione della spesa, così come esposta nella precedente tabella, si formalizzerà in minori riassegnazioni di entrata, quantificati in via estimativa in circa €828.000, con corrispondente economia di bilancio.

Art. 7, comma 35

Soppressione Autorità marittima dello Stretto di Messina

Dal punto di vista tecnico contabile, la norma riduce drasticamente le spese di funzionamento, attraverso l'efficientamento dei servizi e l'ottimizzazione delle risorse attualmente disponibili e, ancor più, riducendo la spesa futura. La soppressione dell'Autorità marittima dello Stretto ed il contestuale conferimento delle funzioni alla Direzione Marittima di Reggio Calabria determina le

seguenti minori uscite derivanti:

1. dalla chiusura della sede che attualmente ospita la struttura amministrativa di supporto dell'Autorità Marittima dello Stretto con risparmi di spesa, sulle seguenti voci di secondo livello del piano dei conti, che peraltro andrebbero a compensare gli effetti derivanti dal ristoro di altre situazioni deficitarie e cogenti per le quali non si hanno disponibilità in bilancio:

<i>PIANO DEI CONTI</i>	<i>Onere (anno n)</i>	<i>Onere (anno n +1)</i>	<i>minori uscite</i>
Carta cancelleria e stampati	8.000,00	5.000,00	3.000,00
Materiali ed accessori	57.000,00	36.000,00	21.000,00
Manutenzione ordinaria	35.000,00	0	35.000,00
Utenze e canoni	155.000,00	98.000,00	57.000,00
Servizi ausiliari	62.000,00	30.000,00	32.000,00
Assicurazioni	2.700,00	0	2.700,00
Tasse ed imposte	1.500,00	0	1.500,00
totale	321.200,00	169.000,00	152.200,00

2. dalla soppressione del pertinente Servizio Amministrativo Logistico (S.A.L.) e di quello del locale Reparto supporto navale con assegnazione dei rispettivi compiti all'esistente S.A.L. della Direzione marittima di Reggio Calabria, con significativo vantaggio in termini di ottimizzazione della gestione della spesa da parte di un'unica struttura;
3. dal mancato aggravio delle spese di manutenzione riconducibili all'immobile attualmente occupato dall'Autorità Marittima dello Stretto, necessarie ed improcrastinabili nel caso di eventuale mantenimento in uso dello stesso, per un importo non inferiore a **140.000,00** euro.

Ne discende che, per il disimpegno delle funzioni attribuite, la Direzione marittima di Reggio Calabria impiegherà parte delle risorse umane e strumentali ubicate a Messina, già destinate alla soppressa autorità.

Al riguardo, si segnala, infine, che la riallocazione delle risorse umane eccedenti, derivanti dalla soppressione di cui sopra, presso altre sedi deficitarie, opererà attraverso soluzioni d'impiego mirate all'assoluto contenimento della spesa relativa e senza oneri a carico dell'Amministrazione in misura eccedente le previsioni di bilancio correnti. A tal riguardo, è stata prevista apposita clausola di invarianza, per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, che deve avvenire nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7 comma 39

Legge 104/1992

Modifica la disciplina per la fruizione dei permessi ex legge 104 per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche. L'intervento normativo trae origine dalla maggiore incidenza percentuale nella fruizione dei permessi in esame nel settore pubblico rispetto a quella riscontrata nel settore privato, e dalla conseguente esigenza di ricondurre a livelli fisiologici, nel pubblico impiego, l'utilizzo di tale istituto.

L'art. 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 prevede agevolazioni lavorative per i familiari

che assistono persone con handicap e per gli stessi lavoratori con disabilità e che consistono, tra l'altro, in tre giorni di permesso mensile o, in alcuni casi, in due ore di permesso giornaliero. La proposta normativa è finalizzata alla riduzione, nella misura del 50%, della retribuzione dei dipendenti che fruiscono dei permessi, escludendo però i permessi richiesti per infermità o patologie del dipendente stesso o per l'assistenza ai figli o al coniuge. Non subisce alcuna modifica, invece, la contribuzione figurativa. Da una recente rilevazione della Funzione Pubblica (giugno 2011), risulta che l'88% di chi ne fa uso lo fa per assistere un familiare. Non disponendo di indicazioni specifiche sul familiare che viene assistito, si ipotizza che la metà dei fruitori restanti utilizzino i permessi per l'assistenza ai figli o al coniuge e l'altra metà a tutti gli altri parenti e affini. Il conto annuale 2011 (in corso di pubblicazione) indica in 6,1 mln le giornate fruito con questa causale di assenza. Il 44% corrisponde pertanto a 2,68 mln giornate. Dovendo necessariamente prevedere un comportamento adattivo da parte dei fruitori che verrebbero penalizzati dalla norma, si attua prudenzialmente una riduzione delle giornate fruito ipotizzando che si riducano al 20% di quelle del 2011. Conseguentemente, in relazione alle 536.000 giornate risultanti, considerando un costo medio giornaliero pari a 92 €, al netto degli oneri riflessi, le relative economie ammontano a circa 49,8 mln di euro.

La tavola seguente riepiloga gli effetti in termini di saldi di finanza pubblica.

SALDO NETTO DA FINANZIARE (milioni di euro)			INDEBITAMENTO (milioni di euro)		
2013	2014	2015	2013	2014	2015
0	0	0	16,1	16,1	16,1

Considerata la natura della norma, non si scontano effetti in termini di saldo netto da finanziare. Le economie relative a Servizio Sanitario nazionale e Regioni ed enti locali concorrono al conseguimento dei rispettivi obiettivi finanziari e pertanto non determinano effetti aggiuntivi sui saldi di finanza pubblica.

Art. 7 comma 40

Indennità di trasferimento

La disposizione determina effetti di contenimento della spesa, verificabili solo a consuntivo, derivanti dalla mancata attribuzione dell'indennità di trasferimento o di ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità, al personale di cui all'art. 1 della L. 2001 n.86. Infatti, in base alla legislazione vigente, l'indennità in questione viene erogata, anche in caso di soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni in località distanti oltre 10 chilometri dalla sede originaria. Con la norma in esame viene escluso il beneficio qualora per effetto delle predette riorganizzazioni il personale viene trasferito in sedi limitrofe, anche se distanti oltre 10 chilometri dalla sede originaria.

Art. 8, commi 1-2

Rifinanziamento Fondi Miultilaterali di Sviluppo e Fondo Globale per l'Ambiente

A fine 2012, gli impegni dell'Italia verso i FMS ammontano a circa 1.750 milioni di euro, di cui 1.090 milioni di euro come quote in arretrato; la parte rimanente (660 milioni di euro) è dovuta entro il 2016, ma, di fatto, le scadenze sono concentrate quasi interamente tra il 2013 e il 2014.

Per quanto riguarda le prossime ricostituzioni, si segnala che nel 2013 l'Italia parteciperà ai negoziati per la ricostituzione delle risorse dell'IDA (IDA 17) e del Fondo Africano di Sviluppo (AfDF 13), i due Fondi di maggiore volume e importanza strategica, per il carattere globale di IDA e per il focus su una Regione, l'Africa, per noi prioritaria nel caso dell'AfDF. Nell'orizzonte temporale coperto dalla presente norma si possono, inoltre, ragionevolmente ipotizzare ulteriori ricostituzioni per IDA e AfDF, oltre che per gli altri Fondi (AsDF, SDF, IFAD, GEF), sia pur di minore entità, considerata la periodicità delle ricostituzioni.

Gli importi previsti dalla presente norma, se depurati dalle somme necessarie a coprire gli ingenti arretrati, comportano stanziamenti annuali per i FMS inferiori, in valori nominali, alla media degli ultimi anni, senza creare spazio per aumenti di nuovi impegni.

Si evidenzia a seguire la situazione degli impegni finanziari verso i citati fondi internazionali, che – grazie alla presente norma – saranno assolti sulla base di schemi di pagamenti annuali che permettono all'Italia di non essere più considerata in arretrato.

IDA

E' tuttora da onorare parte degli impegni della quattordicesima (IDA 14), quindicesima (IDA 15) e sedicesima (IDA 16) ricostituzione, conclusesi rispettivamente nel 2005, 2007 e 2010. L'importo complessivo da saldare ammonta, a fine 2012, a 1.084 milioni di euro, di cui 671 milioni di euro in arretrato e la parte rimanente, 413 milioni di euro relativi a IDA 16, è dovuta entro il 2014.

AsDF

Sono da onorare parte degli impegni della nona (AsDF 10) e quelli della decima (AsDF 11) ricostituzione, conclusesi rispettivamente nel 2008 e 2012. L'importo complessivo ancora da saldare, a fine 2012, ammonta a 127,6 milioni di euro, di cui 59,6 milioni di euro in arretrato.

AfDF

Sono da onorare parte degli impegni dell'undicesima (AfDF 11) e quelli della dodicesima (AfDF 12) ricostituzione, conclusesi rispettivamente nel 2007 e 2010. L'importo complessivo ancora da saldare, a fine 2012, ammonta a 319,7 milioni di euro, di cui 247 milioni di euro sono in arretrato e i rimanenti 72,7 milioni di euro sono dovuti nel 2013.

GEF

Sono da onorare parte degli impegni della quarta (GEF 4) e della quinta (GEF 5) ricostituzione, conclusesi rispettivamente nel 2006 e 2010. L'importo complessivo ancora da saldare ammonta a 156 milioni di euro, di cui 110 milioni di euro sono in arretrato e i rimanenti 46 milioni di euro sono dovuti entro il 2014.

IFAD

La presente norma consente di disporre delle risorse necessarie per confermare l'impegno annunciato nel febbraio 2012 nel corso della riunione annuale dell'IFAD, che ha visto la

partecipazione del Presidente del Consiglio e del Ministro per la Cooperazione internazionale e l'Integrazione. In quell'occasione, l'Italia si è confermata secondo donatore, dopo gli Stati Uniti, annunciando un contributo di 58 milioni di euro, da versare in tre anni tra il 2013 e il 2015. Alla luce del fatto che l'Italia è paese ospite dell'IFAD, che è parte del Polo per l'agricoltura e la sicurezza alimentare delle Nazioni Unite con sede a Roma, poter disporre delle risorse per continuare a rivestire un ruolo importante nell'Istituzione è di particolare rilevanza.

SDF

In SDF 7, conclusa nel 2008, l'Italia si è impegnata a versare negli anni 2009-12 un contributo di 4,8 milioni di euro, interamente scaduti. Con l'approvazione della norma proposta, il versamento di quanto dovuto avverrebbe nel 2013.

* * *

Per quanto sopra esposto, con la disposizione in esame si intende erogare nel periodo 2013 – 2016, le rate dovute a IDA, AfDF, AsDF, GEF e SDF e IFAD per gli impegni assunti che complessivamente ammontano a: 294,6 milioni di euro all'anno. A partire dal 2017, le somme autorizzate in bilancio saranno utilizzate sia per far fronte agli impegni già sottoscritti e sia per coprire gli impegni che l'Italia dovrà assumere nei prossimi anni nei confronti dei FMS.

Art. 8, comma 3

Manutenzione straordinaria RFI

La disposizione autorizza la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013, per assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A.

Art. 8, comma 4

Contratto di programma RFI, lotti costruttivi, Brennero II lotto

La disposizione autorizza la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2013, 50 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale. Dette risorse sono destinate prioritariamente alla prosecuzione delle opere da realizzare per lotti costruttivi ai sensi dell'articolo 2, commi 232-234 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in particolare relative al Brennero II lotto.

Art. 8, comma 5

Manutenzione straordinaria ANAS

La disposizione autorizza la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013, per assicurare la continuità dei lavori in corso e la continuità della manutenzione straordinaria della rete stradale inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.A.

Art. 8, comma 6

MO.S.E

La disposizione autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2013 e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per la prosecuzione della realizzazione del sistema MO.S.E.

Art. 8, comma 7

Nuova linea ferroviaria Torino – Lione

La disposizione autorizza la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013, di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 530 milioni di euro per l'anno 2015 per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari e di attività e lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione.

Art. 8, comma 8

Rifinanziamento Fondo sviluppo e coesione

La disposizione assegna al Fondo per lo sviluppo e la coesione una dotazione finanziaria aggiuntiva di 300 milioni di euro per l'anno 2013 per far fronte agli oneri derivanti da transazioni relative alla realizzazione di opere pubbliche di interesse nazionale.

Art. 8, comma 9

Accordi internazionali per l'ambiente marino

La disposizione autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per il rifinanziamento di oneri correlati all'art. 11 del D.LGS 13 ottobre 2010, n. 190 per l'attuazione di programmi di monitoraggio, come definiti a livello Comunitario, coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine

Art. 8, comma 10

Rifinanziamento Fondo di rotazione comuni predissesto

La disposizione in esame determina effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica per un importo di 130 milioni di euro per l'anno 2013, in quanto prevede una integrazione di pari importo del "Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario" di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto, n. 267, finalizzato alla concessione di anticipazioni a favore dei comuni che hanno deliberato l'accesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis dello stesso decreto legislativo n. 267/2000.

Art 8, comma 11

Salvaguardati

La disposizione autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2013 per finanziare interventi di natura assistenziale in favore delle categorie di lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica. Le modalità di utilizzo del relativo fondo saranno successivamente stabilite con apposito DPCM, di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 8, comma 12

Regione Campania disavanzo 1990

L'articolo 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, ha stabilito che le regioni potessero autorizzare le unità sanitarie locali e gli altri enti di gestione del servizio sanitario nazionale ad assumere impegni per l'esercizio 1990 anche in eccedenza agli stanziamenti di parte corrente autorizzati con il bilancio di previsione, per provvedere a spese improcrastinabili e di assoluta urgenza. Il medesimo articolo prevedeva che la spesa effettivamente sostenuta a fronte delle autorizzazioni concesse fosse finanziata in parte con

mutui, con ammortamento a carico dello Stato, e in parte con oneri a carico delle Regioni.

Tutte le regioni hanno contratto mutui con oneri a carico dello Stato in attuazione delle citate disposizioni (per una quota residuale ancora in corso di ammortamento da parte dello Stato): la regione Campania ne ha contratti, viceversa, per un importo complessivamente inferiore per 159 milioni di euro rispetto all'importo attivabile, in quanto alla data di stipula degli stessi non erano stati approvati taluni bilanci aziendali. Avvenuta l'approvazione di uno dei predetti bilanci e nelle more del perfezionamento dell'iter amministrativo (ivi compreso il disposto dell'articolo 4, comma 177-bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 296/2006) di autorizzazione alla contrazione di un mutuo per l'importo residuo di 159 milioni di euro, è tuttavia intervenuto l'articolo 24 del decreto-legge 112/2008, convertito con modificazioni, dalla legge 133/2008 che, abrogando la legge di conversione del citato DL 262/1990, ha interrotto il predetto iter amministrativo.

La presente disposizione è dunque diretta a consentire alla regione il completamento del ripiano dei disavanzi sanitari autorizzati dal citato DL 262/1990, prevedendo, in luogo della contrazione di un mutuo, un trasferimento di risorse alla regione.

Art. 8, comma 13

Flotta aerea Min. Interno

Per assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalità della flotta aerea antincendio, trasferita dal Dipartimento della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 353, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

Art. 8, comma 14

ASSI

La disposizione prevede la riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dei proventi derivanti da svolgimento di attività e prestazioni di servizi già in capo alla soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), a seguito di quanto disposto dall'articolo 23-quater, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012. La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Art. 8, comma 15

Contributi italiani al finanziamento del Quartier Generale del Consiglio Atlantico

La richiesta deriva dalla decisione assunta nel Summit di Washington del 1999, quando i Capi di Stato e di Governo dei Paesi della NATO deliberarono la costruzione di una nuova sede dell'Alleanza, in cui l'Italia si è impegnata a finanziare, congiuntamente con agli altri Paesi membri, una quota dei costi pari al 7,949%, corrispondente ad un importo di 70,926 milioni di euro.

In proposito, a suo tempo, la legge 1° agosto 2002, n. 182, recante "Autorizzazione a partecipare alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale del Consiglio atlantico a Bruxelles", ha autorizzato la spesa complessiva di euro 24.622.025 per il periodo 2002-2008, di cui euro 4.669.290 per l'anno 2002, euro 4.441.530 per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006, euro 1.160.187 per l'anno 2007 ed euro 1.026.428 per l'anno 2008. Tali risorse sono state corrispondentemente iscritte sul capitolo n. 7247 "Spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale del Consiglio atlantico a Bruxelles" dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

A causa dei ritardi nell'avanzamento del progetto in argomento, iniziati soltanto nel mese di ottobre 2010, l'Italia ha potuto corrispondere, a valere sulle risorse finanziarie recate dalla richiamata legge n. 182 del 2002, un importo complessivo pari a 12,7 milioni di euro, corrispondente alla quota relativa all'anno 2010, pari ad euro 10,6 milioni, ed all'acconto per l'anno 2011, pari ad euro 2,1 milioni. Le restanti somme stanziare dalla medesima legge n. 182 hanno, quindi, costituito economie di bilancio.

Pertanto, per quanto sopra rappresentato, l'onere residuo da corrispondere al Controllore Finanziario della NATO ammonta complessivamente a 58,131 milioni di euro che, ripartito nei seguenti termini, andrebbe a rifinanziare la citata legge n. 182 del 2002:

(in euro)

2013	2014	2015
11.818.704	11.647.276	34.665.051

Art. 8, comma 16

Radio radicale

La disposizione autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013, al fine di consentire la proroga della convenzione con il Centro di produzione S.p.A. (Radio Radicale).

Art 8, comma 17

Scuole non statali

La disposizione prevede il rifinanziamento, per l'anno 2013, degli interventi di sostegno in favore delle scuole non statali, autorizzando la spesa di 223 milioni di euro per l'anno 2013, tenuto conto delle riduzioni apportate dal decreto-legge n. 16 del 2012 e ad esclusione delle province autonome di Trento e di Bolzano (articolo 2, comma 109, della legge n. 191/2009)

Art 8, comma 18

Riduzione fondo interventi urgenti e indifferibili

Il comma prevede la riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per l'importo di 631.662.000 euro per l'anno 2013.

Art. 8, comma 19

Poligoni militari

La disposizione autorizza la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, al fine di realizzare la bonifica dei poligoni militari di tiro; alla copertura si provvede con corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili di conto capitale, riferite al Ministero della difesa.

Art 8, comma 20

LSU

La disposizione prevede il rifinanziamento, per l'anno 2013, degli interventi per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, autorizzando la spesa di 110

milioni di euro per l'anno 2013.

Art. 8, comma 21

Nuovo Fondo PCM

La disposizione prevede l'istituzione di un fondo con una dotazione di **900** milioni di euro per l'anno 2013, da ripartire con apposito provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, per il finanziamento di specifici interventi di settore, concernenti, rispettivamente, le università statali, le politiche sociali (inclusa la social card) le famiglie, i giovani e la ricostruzione de L'Aquila.

Art. 8, comma 22

Incremento dotazione Fondo per la compensazione degli effetti dell'attualizzazione dei contributi pluriennali

La disposizione prevede l'incremento in termini di sola cassa, per l'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2013, della dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti dell'attualizzazione dei contributi pluriennali, iscritti sul cap. 7593/MEF, al fine di adeguare il livello delle risorse alle prevedibili esigenze per l'anno 2013 per le finalità di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 8, comma 23

Restituzioni e rimborsi

Con la disposizione in esame si provvede alla copertura degli oneri recati dal presente disegno di legge con impatto solo in termini di SNF pari a 3.200 milioni di euro per l'anno 2013, 1.200 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante riduzione delle dotazioni finanziarie del Programma di spesa "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta" nell'ambito della Missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 9

Trasporto pubblico locale

La disposizione sostituisce l'articolo 16 – bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.

In particolare, il comma 1 prevede che, a decorrere dall'anno 2013, è istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, pari all'ammontare della compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio e sulla benzina la cui aliquota, da applicare alla previsione annuale del gettito iscritto sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

La misura dell'aliquota dovrà essere tale da assicurare l'equivalenza della dotazione del Fondo alle seguenti risorse attribuite alle Regioni a statuto ordinario:

- Fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto legge n. 98 del 2011 e 30, comma 3, del decreto legge n. 201 del 2011, il cui stanziamento (al netto delle riduzioni complessivamente previste) è pari a 1.135 milioni di euro per l'anno 2013, 1.157 milioni di euro per l'anno 2014, 1.093 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

- Compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio di cui all'articolo 1, commi 295 – 297, della legge n. 244 del 2007 (pari a euro 1.748.340.405,16 annui);
- Compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio di cui all'articolo 1, commi 298 – 299 (nel 2011 tale quota ha determinato risorse in favore delle regioni a statuto ordinario pari a euro 242.393.790,26);
- Compartecipazione al gettito dell'accisa sulla benzina, prevista dall'articolo 3, comma 12, della legge 549 del 1995 (nel 2011 tale quota ha determinato risorse in favore delle regioni a statuto ordinario pari a euro 1.388.520.273,95).

La dotazione del fondo dovrà essere determinata al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio Sanitario nazionale, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio, n. 56, (circa 50 milioni di euro). Ai fini del finanziamento della sanità, tale ultima quota sarà sostituita dall'aumento della compartecipazione all'IVA.

Si prevede, quindi, un incremento di risorse per il trasporto pubblico locale di euro 465 milioni per l'anno 2013, 443 milioni per l'anno 2014 e di 507 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015; ciò, al fine di garantire una dotazione annua del Fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto legge n. 98 del 2011 e 30, comma 3, del decreto legge n. 201 del 2011 – che dovrà confluire nel Fondo di cui al presente articolo - pari a 1.600 milioni di euro annui.

Gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto sono pari a 465 milioni per l'anno 2013, 443 milioni per l'anno 2014 e di 507 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, considerato che le restanti risorse che saranno sostituite dal nuovo Fondo sono già previste a legislazione vigente.

Si stima, pertanto, che la dotazione del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale sarà di circa 4.929 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

I commi da 2 a 9 hanno natura procedimentale essendo volti a disciplinare i criteri di ripartizione del Fondo e l'attuazione della disposizione, anche al fine di razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e di garantire l'equilibrio economico e l'appropriatezza della gestione del trasporto pubblico locale.

Art. 10

Agenzia per la coesione

La norma in oggetto interessa il Ministero dello sviluppo economico e segnatamente il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica relativamente alle funzioni in materia delle politiche per la coesione territoriale oggetto di avvalimento da parte del Ministro per la coesione territoriale.

Il citato Dipartimento interviene nella promozione dello sviluppo economico e della coesione economica, sociale e territoriale e nella rimozione degli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese al fine di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, nel rispetto del Trattato dell'Unione Europea e in coerenza dell'articolo 119 comma 5 e articolo 3 comma 2 della Costituzione italiana.

Al fine di migliorare i processi di programmazione e di attuazione delle politiche di coesione, è costituita l'Agenzia per la coesione alla quale sono devolute tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo e della coesione economica, sociale e territoriale, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi conseguenti, già esercitati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 24- lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 come

sostituito dalla relativa legge di conversione, nonché al decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88 con esclusione della Direzione generale per le attività imprenditoriali.

La dotazione organica della costituenda Agenzia è articolata in 200 unità appartenenti alle aree funzionali, a fronte delle 222 unità di personale della medesima qualifica attualmente presenti **come dallo schema di seguito riportato:**

ORGANICO DPS IN SERVIZIO AL 10/10/2012		dotazione organica dirigenti DPS	dot. organica teorica dirigenti DPS (post DL 138/2011 e spending rew)	dotazione organica Dirigenti Agenzia (11% dot. org. aree)	dot. organica aree funz. MISE (post DL 138/2011 e spending rew)	Organico aree funz. MiSE in servizio (al 31/12/2011)	dotazione organica aree funz. Agenzia (parametrica)
AREA DIRIGENTI	DIRIGENTI I	6	5	21+ 1 Direttore dell'Agenzia			
	DIRIGENTI II	16	20				
AREA PERSONALE	FUNZIONARI (AREA III)	108			1524	1639	99
	ASS. AMM. (AREA II)	106			1309	1457	94
	AUSILIARI (AREA I)	8			74	88	7
TOTALE		244	34	25	2907	3184	200

Più in dettaglio, la pianta organica del personale delle aree è stata determinata avendo come riferimento la dotazione organica del Ministero dello **sviluppo economico**, come definita dal DPCM 26 maggio 2011, cui sono state apportate le riduzioni previste ex DL 138/2011 e dal DL 95/2011. Tale pianta organica è stata quindi parametricamente attribuita al DPS sulla base del rapporto tra il numero dei dipendenti in servizio del Dipartimento e quelli del Ministero alla medesima data. Il valore che ne scaturisce è pari a 200 unità e la corrispondente diminuzione, dalle citate attuali 222 unità, è dovuta in parte ai pensionamenti che matureranno nel biennio 2013-2014 per sopraggiunti limiti di età ed in altra parte a seguito dell'esercizio dei diritti di opzione per il mantenimento del rapporto di lavoro presso il Ministero dello sviluppo economico.

Per quanto attiene, invece, alla dotazione dell'area dirigenziale la stessa è fissata nel limite dell'11 per cento della dotazione organica del personale appartenente alle aree funzionali ed in misura comunque non superiore al numero delle unità in servizio, alla data del 1^o gennaio 2013, presso le strutture ministeriali interessate dal trasferimento all'Agenzia.

Attesa la natura di organo del Direttore dell'istituenda Agenzia, il posto in dotazione organica attualmente coperto dal Capo Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica va soppresso dalla dotazione risultante dall'applicazione del predetto limite percentuale ed il trattamento economico corrisposto è utilizzato a copertura del compenso spettante al Direttore dell'Agenzia.

Per quanto concerne il personale, pertanto, dall'istituzione dell'Agenzia non derivano nuovi o maggiori oneri.

Parallelamente, è stata ridefinita la dotazione organica del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 430/1997 al fine di rendere la dimensione della struttura più aderente alle esigenze operative dell'Agenzia. La riduzione di 10 unità (da 60 a 50 componenti) determina complessivamente un risparmio strutturale stimato in 1.447.597,37 euro calcolato sulla base della retribuzione media lorda comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione, dei quali un parte, pari a 932.446,86, euro versati in entrata al bilancio dello Stato da destinare come indicato nel comma 22 al Fondo per l'ammortamento dei

titoli di Stato.

Relativamente alle spese per acquisizione di beni e servizi, la dotazione finanziaria dell'Agenzia sarà stabilita in base agli stanziamenti previsti a legislazione vigente per il soppresso dipartimento.

Fatti salvi i risparmi evidenziati al comma 22 dell'art. 10, pari a 932.446,86 euro che sono permanenti, la residua quota parte dei risparmi di spesa derivanti dalla riduzione dei componenti del Nucleo non versati in entrata al bilancio dello stato per il solo esercizio 2013 sarà destinata a fronteggiare le spese di trasferimento nella nuova sede (Largo Brazza) dell'Agenzia unitamente a spese di riadattamento di locali e impianti.

Le risorse per investimenti funzionali all'operatività dell'Agenzia saranno stabiliti in base agli stanziamenti previsti a legislazione vigente per il soppresso dipartimento.

Il Ministero dell'economia e delle finanze garantisce all'Agenzia la continuità dei servizi informatici già assicurati al soppresso Dipartimento in virtù dell'Accordo di Servizio stipulato ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2007, anche in coerenza con i Protocolli d'intesa attualmente in vigore in tema di conferimento dei dati alla Banca dati delle amministrazioni di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009 n.196. Entro 60 giorni dall'approvazione dello statuto dell'Agenzia il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia stipuleranno apposito Accordo per regolare le modalità di utilizzo dei predetti servizi informatici nel principio dell'invarianza della spesa.

Le disposizioni recate dai commi 17 e 18 dell'articolo 10, comportano la riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito dall'art. 3 comma 5 del decreto legislativo n. 430 del 5 dicembre 1997, necessaria in ragione delle nuove funzioni e competenze assegnate all'Agenzia per la coesione rispetto al sopprimendo Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico.

Le disposizioni recate dai commi da 23 a 26 del presente articolo prevedono la soppressione di due strutture operanti nell'ambito del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, la riorganizzazione di una terza struttura e la cessazione di tutti i relativi incarichi. La soppressione e riorganizzazione di dette strutture nonché la cessazione degli incarichi comporta un risparmio di spesa pari a 2.200.000 euro annui. Si tratta di un risparmio di spesa aggiuntivo rispetto ai risparmi di spesa da conseguire mediante la razionalizzazione delle strutture di missione e delle politiche di settore, che sarà versato in entrata al bilancio dello Stato.

Il prospetto che segue riassume, nel suo complesso, gli aspetti finanziari della disposizione, con l'avvertenza che nel suddetto prospetto si fa riferimento alla spesa sostenuta nel 2011 poiché trattasi di un dato consolidato.

AP		Spesa sostenuta per emolumenti nel 2011	Spesa sostenuta per missioni nel 2011	TOTALE	RISPARMI A REGIME DAL 2013
	STRUTTURE	2.196.669,47	8.922,00		2.200.000,00
13	UNITA' TECNICA FINANZA DI PROGETTO	949.947,79	8.922,00	958.869,79	950.000,00
14	SEGRETERIA TECNICA DELLA CABINA DI REGIA NAZIONALE*	1.246.721,68	-	1.246.721,68	1.250.000,00
	TOTALE			2.205.591,47	2.200.000,00

Per l'anno 2013 l'ammontare dei risparmi da versare al Fondo ammortamento saranno determinati in relazione alla data di riorganizzazione e soppressione delle suindicate strutture.

2. La riorganizzazione del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici di cui al comma 24 del presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Peraltro, si ritiene che i relativi effetti migliorativi sui saldi di finanza pubblica possano prudenzialmente non essere considerati; pertanto tali riflessi verranno regisrtati a consuntivo.

Art. 11 **Riordino Enti ricerca**

La disposizione è volta ad assicurare la piena integrazione e il coordinamento unitario dell'attività di ricerca del Paese, prevedendo un sistema della ricerca organizzato in:

- a) Centro nazionale della ricerca;
- b) Agenzia per il trasferimento tecnologico, di cui all'articolo;
- c) Agenzia per il finanziamento della ricerca, di cui all'articolo.

A far data dal 1° marzo 2013 il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di astrofisica, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale, l'Istituto nazionale di ricerca metrologica, la Stazione zoologica Anton Dohrn, l'Istituto italiano di studi germanici, l'Istituto nazionale di alta matematica e il Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi", sono soppressi e le funzioni e i compiti in materia di ricerca attribuite ai predetti enti dalla normativa vigente - fatte salve le funzioni e i compiti in materia di trasferimento tecnologico - e le inerenti risorse umane, strumentali e finanziarie, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché i beni mobili e immobili di proprietà degli enti soppressi sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, al Centro, ente pubblico di ricerca vigilato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Contestualmente alla soppressione dei predetti enti sono istituite l'Agenzia per il trasferimento tecnologico, ente pubblico di ricerca e l'Agenzia per il finanziamento della ricerca, vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che operano con piena autonomia e indipendenza.

L'Agenzia per il trasferimento tecnologico ha lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e produttivo del Paese e l'alta formazione tecnologica, anche attraverso il coordinamento dei risultati della ricerca svolto dal Centro. L'Agenzia per il finanziamento della ricerca ha lo scopo di dare attuazione al finanziamento dei programmi di ricerca al fine di assicurare maggiore efficacia ed economicità nell'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili e di garantire un adeguato monitoraggio e sfruttamento dei risultati.

Alle predette Agenzie sono trasferiti - fatte salve le funzioni e i compiti trasferiti al Centro - le inerenti risorse umane, strumentali e finanziarie, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché i beni mobili e immobili di proprietà degli enti soppressi sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale.

L'onere attuale per il funzionamento degli organi degli enti che sono soppressi ai sensi del comma 3 può essere quantificato in complessivi 5,7 milioni di euro annui, come risulta dal seguente prospetto riepilogativo, riferito ai dati di bilancio del 2011:

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA - ASI	1.230.695
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE C.N.R. (anno 2010)	1.138.808
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE - I.N.F.N.	557.705
ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA - INGV	557.705
ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE	1.230.695
ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA - INAF	266.947
ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA - INRIM	177.520
ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI	113.806
STAZIONE ZOOLOGICA "ANTON DOHRN"	464.985
ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA "FRANCESCO SEVERI"	64.914
MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO STUDI E RICERCHE E FERMI DI ROMA	105.215

Totale euro 5.735.554

Quanto al compenso dei nuovi organi, la relativa spesa, tenuto conto della complessità dell'assetto organizzativo e considerati i limiti retributivi previsti dalla normativa vigente, viene fronteggiata con i risparmi derivanti dalla soppressione degli enti.

In relazione ai collegi dei revisori composti da tre membri, attesa la particolare dimensione e complessità dei nuovi organismi, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, si ritiene di stimare nell'importo massimo di 750.000 euro annui l'onere complessivo per i tre collegi, considerando che per il solo Centro nazionale della ricerca è previsto il collocamento fuori ruolo dei componenti per la durata del mandato (analogamente a quanto attualmente previsto per l'ASI). Anche tale spesa viene fronteggiata con i suddetti risparmi.

Art 12
Disposizioni in materia di entrate

Comma 1

Riduzione aumento IVA per l'anno 2013

La disposizione interviene all'articolo 40, comma 1-ter, del decreto legge n. 98/2011 e successive modificazioni, in materia di incremento delle aliquote IVA. In particolare, si prevede l'aumento di un punto percentuale delle aliquote IVA, ordinaria e ridotta, a decorrere dal 1° luglio 2013. A legislazione vigente, viceversa, è previsto un incremento di due punti percentuali delle aliquote IVA, ordinaria e ridotta, dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2013 e di un solo punto percentuale delle suddette aliquote a decorrere dal 1° gennaio 2014.

La disposizione, pertanto, riduce di un punto percentuale le aliquote IVA, ordinaria e ridotta, per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2013. In altri termini dal 1° luglio 2013 l'aliquota IVA ordinaria passa dal 21% al 22% e quella ridotta dal 10% all'11%.

Sulla base di quanto valutato in sede di al provvedimento originario, corrispondente a quanto scontato nelle previsioni di Bilancio, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2013	2014	2015
IVA	-3.280	0	0

in milioni di euro

Comma 2

Riduzione aliquote IRPEF

La proposta normativa dispone la riduzione di un punto percentuale delle aliquote dei primi due scaglioni IRPEF (art. 11, comma 1 del TUIR), a partire dall'anno di imposta 2013. In particolare, le nuove aliquote per scaglioni di reddito, da applicare ai fini del calcolo dell'imposta lorda, sono le seguenti:

<i>Scaglioni di reddito (euro)</i>	<i>Aliquote</i>
Fino a 15.000	22%
da 15.000 a 28.000	26%

Le altre condizioni disposte dalla normativa vigente restano invariate.

L'analisi degli effetti sul gettito è stata condotta mediante il modello di microsimulazione Irpef, basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2010 opportunamente estrapolati.

In base alle elaborazioni, condotte ponendo a confronto per ogni soggetto l'imposizione derivante dalla normativa in esame con l'imposizione a legislazione vigente, si stimano una perdita di gettito Irpef di competenza annua di circa **-5.771,4** milioni di euro e una perdita di gettito di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa **-64,5** e **-17,7** milioni di euro.

Considerato che la norma entra in vigore a partire dall'anno 2013 si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2013	2014	2015
IRPEF	-4.151,0	-6.420,7	-
Addizionale regionale	0	-64,5	-64,5
Addizionale comunale	0	-23,0	-17,7
Totale	-4.151,0	-6.508,2	-5.853,6

in milioni di euro

La variazione normativa in oggetto ha effetto anche sulla tassazione del trattamento di fine rapporto (TFR). Da una simulazione effettuata su dati provvisori relativi alle erogazioni relative ai trattamenti ed indennità di fine rapporto dichiarate nell'anno 2010, risulta che tale variazione produrrebbe una perdita di gettito da imposizione sul TFR rispetto alla normativa vigente, di competenza annua, di circa **-120** milioni di euro.

Si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2013	2014	2015
Tassazione sul Tfr	-120	-120	-120

in milioni di euro

Nel complesso si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2013	2014	2015
IRPEF	-	-6.420,7	-
Addizionale regionale	0	-64,5	-64,5
Addizionale comunale	0	-23,0	-17,7
Tassazione sul Tfr	-120	-120	-120
Totale	-4.271,0	-6.628,2	-5.973,6

in milioni di euro

Comma 3

Detassazione dei contratti di produttività

La disposizione dispone la proroga per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013 della misura che prevede la detassazione dei contratti di produttività. In particolare, si prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, è stabilito l'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva prevista dall'art. 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, nonché il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non può usufruire dell'agevolazione di cui alla disposizione stessa. La predetta agevolazione trova applicazione nel limite massimo di onere di 1.200 milioni di euro per il 2013 e 400 milioni di euro nell'anno 2014. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione nel rispetto dell'onere massimo indicato.

La disposizione, pertanto, comporta oneri pari ai suddetti limiti.

Commi 4-10

Franchigie deduzioni e detrazioni e tetto oneri detraibili

La presente proposta normativa dispone, per i soggetti con reddito complessivo Irpef maggiore di 15.000 euro:

1. l'introduzione di una franchigia pari a 250 euro per ciascuna spesa per oneri di cui all'articolo 10 e per quelli riconducibili allo stesso, ad esclusione dei contributi previdenziali ed assistenziali e quelli versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare e di una franchigia di pari ammontare riguardante ciascuna detrazione per oneri di cui all'art. 15 del TUIR e per quelli riconducibili allo stesso, ad esclusione delle spese per l'acquisto di cani guida e delle spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi;
2. l'introduzione di un limite di 3.000 euro massimo di spesa complessiva relativa alle detrazioni per oneri di cui all'art. 15 del TUIR e per quelli riconducibili allo stesso, con esclusione delle spese sanitarie.

Le altre condizioni disposte dalla normativa vigente restano invariate.

L'analisi degli effetti sul gettito è stata condotta mediante il modello di microsimulazione Irpef, basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2010. I redditi, ad eccezione delle rendite su base catastale, sono estrapolati al 2012.

In base alle elaborazioni, condotte ponendo a confronto per ogni soggetto l'imposizione derivante dalla normativa in esame con l'imposizione a legislazione vigente, si stimano i seguenti effetti di gettito.

Punto 1 (franchigia di 250 euro):

La variazione di gettito in termini di competenza annua risulta la seguente (in milioni di euro):

IRPEF	+970,5
Addizionale regionale	+9,8
Addizionale comunale	+2,7
Totale	+983

I corrispondenti effetti finanziari risultano i seguenti (in milioni di euro):

	2013	2014	2014
IRPEF	+1.698,3	+970,5	+970,5
Addizionale regionale	+9,8	+9,8	+9,8
Addizionale comunale	+3,5	+2,7	+2,7
Totale	+1.711,6	+983,0	+983,0

Punto 2 (limite di spesa di 3.000 euro):

La variazione di gettito in termini di competenza annua risulta la seguente (in milioni di euro):

IRPEF	+171,6
Addizionale regionale	+1,1
Addizionale comunale	+0,3
Totale	+173

I corrispondenti effetti finanziari risultano i seguenti (in milioni di euro):

	2013	2014	2014
IRPEF	+300,3	+171,6	+171,6
Addizionale regionale	+1,1	+1,1	+1,1
Addizionale comunale	+0,4	+0,3	+0,3
Totale	+301,8	+173	+173

Effetti complessivi

La variazione di gettito in termini di competenza annua risulta la seguente (in milioni di euro):

IRPEF	+1.142,1
Addizionale regionale	+10,9
Addizionale comunale	+3
Totale	+1.156

In termini finanziari si stimano, pertanto, i seguenti effetti (in milioni di euro):

	2013	2014	2014
IRPEF	+1.998,7	+1.142,1	+1.142,1
Addizionale regionale	+10,9	+10,9	+10,9
Addizionale comunale	+3,9	+3	+3
Totale	+2.013,5	+1.156	+1.156

Comma 11

Abrogazione della clausola di salvaguardia TFR

La presente proposta normativa dispone l'abrogazione della clausola di salvaguardia per le indennità di fine rapporto di cui all'articolo 1, comma 9, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. La norma sottoposta ad abrogazione dispone che ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.

In base ad elaborazioni effettuate sui dati delle dichiarazioni dei redditi Modello 770 Semplificato presentate nel 2009, condotte simulando nel percorso di calcolo della tassazione separata delle somme in oggetto l'applicazione delle aliquote vigenti in luogo di quelle in vigore al 31 dicembre 2006, si stima un recupero di gettito di competenza annua di circa **+170 milioni di euro**.

Si stimano i seguenti effetti in termini finanziari:

	2013	2014	2015
Imposta sulle indennità di fine	+170	+170	+170

Milioni di euro

Comma 12

Modifiche in materia di imposta di bollo

La norma prevede l'abrogazione della nota 1 all'articolo 19 al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, che esenta dall'imposta di bollo i certificati rilasciati da organi dell'autorità giudiziaria relativi alla materia penale.

Sulla base del numero dei certificati in esame (fonte: Ministero di Grazia e Giustizia) e applicando l'imposta di bollo, si stima che la disposizione comporti un recupero di gettito di circa **175 milioni di Euro su base annua.**

Comma 13

Stabilizzazione incremento accise carburanti per sisma Emilia

La modifica prevede che l'incremento dell'accisa disposta con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane n. 88789 del 9 agosto 2012 sia resa stabile a decorrere dal 1 gennaio 2013.

Applicando ai consumi di benzina (11.826,89 milioni di litri) e di gasolio (28.787,6 milioni di litri) la differenza di aliquota fra la stabilizzata e la vigente (pari a 23,7 €1000 litri) si perviene ad un maggior gettito stimabile in 962,6 milioni di euro. Il suddetto ammontare va incrementato di un importo pari a circa 144 milioni di euro per tener conto delle maggiori entrate in termini di IVA per i soli consumatori finali. Ai fini della stima occorre considerare anche gli oneri relativi al rimborso per gli autotrasportatori pari a 212,2 milioni di euro complessivi in termini di anno.

In termini finanziari, considerando il riconoscimento trimestrale dei rimborsi degli autotrasportatori e gli effetti sulle imposte dirette e sull'IRAP dei maggior oneri per le imprese, si

stimano i seguenti effetti:

	2013	2014	2015
Accise	962,6	962,6	962,6
Iva	144,0	144,0	144,0
Imposte dirette	0,0	-40,4	-23,1
Irap	0,0	-14,2	-7,7
oneri autotrasportatori	-159,1	-212,2	-212,2
effetto netto	947,5	839,8	863,6

Milioni di euro

Commi 14-16

IVA servizi cooperative

La proposizione dispone che le prestazioni per servizi sanitari e scolastici rese da cooperative e loro consorzi verso i soggetti svantaggiati ed ora indicati del numero 41-bis della tabella A parte II del DPR 633/72 siano assoggettate ad aliquota del 10% e non più del 4%, ferma restando la facoltà per le cooperative sociali di optare per il regime agevolativi ONLUS.

Dagli ultimi archivi IVA disponibili (A.I. 2009) risulta che le cooperative e loro consorzi che operano nei settori Sanità e Istruzione abbiano un ammontare di operazioni imponibili al 4% di circa 5.100 milioni di euro. Si ipotizza che la metà sia diretta al consumo da parte di soggetti che non possono detrarsi l'IVA (oltre ai consumatori finali veri e propri, che rappresentano un 20%, si rilevano altri soggetti quali Stato, Regioni, Enti locali, ecc.).

Da ciò si ottiene che l'assoggettamento ad aliquota del 10% comporta maggiori entrate per:

$$5.100 \text{ milioni di euro} * 6\% \text{ (differenziale)} * 50\% = 153 \text{ milioni di euro}$$

Si stimano, pertanto, i seguenti effetti finanziari:

2013	2014	2015
+153	+153	+153

Milioni di euro

Commi 17-19

Abrogazione esenzione IRPEF pensioni di guerra e tabellari ed esenzione IRPEF pensioni e indennità di invalidità

La presente proposta normativa dispone che l'esenzione dall'IRPEF delle pensioni di guerra e tabellari e delle pensioni ed indennità di invalidità si applica esclusivamente ai soggetti titolari di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro.

In base alla legislazione vigente le pensioni in oggetto sono esenti da imposizione.

In conseguenza della attuale esenzione da imposta i dati relativi alle pensioni in oggetto non sono disponibili negli archivi delle dichiarazioni dei redditi. La stima degli effetti sul gettito è stata quindi condotta utilizzando i dati forniti, per ogni soggetto che percepisce pensioni di guerra e tabellari, dall'Ente erogatore, non avendo al momento disponibili, viceversa, gli analoghi dati relativi alle pensioni ed indennità di invalidità.

I dati sulle pensioni di guerra e tabellari sono stati utilizzati per integrare i dati reddituali presenti negli archivi del modello di microsimulazione Irpef basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2010. Successivamente, mediante tale modello, per ogni soggetto percettore dei trattamenti in oggetto è stata posta a confronto l'imposizione derivante dalla normativa in esame con l'imposizione a legislazione vigente.

La stima di recupero di gettito ottenuta in base alle suddette elaborazioni è stata ridotta, in via prudenziale, per tenere conto di eventuali indennità non percepite all'attualità ed in considerazione del fatto che le pensioni di guerra manifestano un decremento annuo in conseguenza della fisiologica progressiva scomparsa dei titolari e dei superstiti.

Si stimano quindi un recupero di gettito Irpef di competenza annua di circa **+240** milioni di euro ed un recupero di gettito di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa **+12** e **+3** milioni di euro.

Si stimano, pertanto, i seguenti effetti in termini finanziari:

	2013	2014	2015
IRPEF	+200	+240	+240
Addizionale regionale	0,0	+12	+12
Addizionale comunale	0,0	+3,9	+3
Totale	+200,0	+255,9	+255

Milioni di euro

Commi 20-23

Imposta di bollo sulle transazioni finanziarie

La disposizione in esame introduce, a decorrere dal 1 gennaio 2013, un'imposta di bollo, con aliquota dello 0,05%, sulle seguenti operazioni:

- compravendite di azioni ed altri strumenti partecipativi emessi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

- operazioni sugli "strumenti derivati" nelle quali almeno una delle due controparti sia residente in Italia e che siano diverse da quelle relative ai "Titoli di Stato" emessi da Paesi dell'Unione Europea o aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, che consentono uno scambio di informazioni adeguato.

Con riferimento alle transazioni relative alle azioni, la base imponibile è costituita dal valore oggetto della transazione. L'imposta è dovuta anche per le operazioni di compravendita effettuate all'estero mentre sono escluse dall'applicazione dell'imposta le operazioni di emissione ed annullamento dei titoli.

Relativamente alle operazioni sui prodotti "derivati", la base imponibile è invece costituita dal "valore nozionale" del contratto di riferimento.

Ai fini della valutazione degli effetti finanziari, innanzi tutto, sono stati utilizzati i dati riguardanti le operazioni effettuate sulle piattaforme italiane regolamentate; in particolare, sono stati considerati i dati 2011 riguardanti Borsa Italiana, Hi-MTF e TLX per azioni (e strumenti partecipativi) e prodotti derivati. Inoltre, sempre con riferimento ai prodotti derivati sono stati considerati anche i dati tratti dall'"Indagine Triennale sul mercato dei derivati", condotta dalla Banca d'Italia per quanto riguarda le transazioni "over the counter".

Per quanto concerne le compravendite azionarie, dai dati disponibili risulta per il 2011 un volume di transazioni di 709.974 milioni di euro. Tale importo è comprensivo anche delle operazioni del mercato primario, escluse dall'applicazione dell'imposta: in base ad informazioni raccolte presso gli operatori del settore risulterebbe una percentuale inferiore al 5% sul totale delle operazioni condotte nei mercati regolamentati. Inoltre, sulla base dei dati di Borsa Italiana la percentuale di transazioni riguardanti emittenti non italiani risulterebbe anch'essa inferiore al 5%: prudenzialmente, viene quindi detratto dall'importo complessivo del volume di transazioni azionarie il 10% con una base imponibile di 638.977 milioni di euro.

A tale importo si aggiunge il valore delle compravendite azionarie tratto dall'archivio del registro (anno 2011) per un importo di 27.226 milioni di euro. Nel complesso quindi si assume una base imponibile potenziale per le compravendite di azioni di 666.203 milioni di euro.

Per quanto attiene alla stima degli effetti della tassazione sui prodotti derivati, in base ai dati dell'indagine condotta dalla Banca d'Italia sui prodotti scambiati "over the counter", opportunamente integrati con quelli tratti da Borsa Italiana, è stata quantificata una base imponibile di circa 9.544 miliardi di euro. In particolare i dati relativi alle transazioni over the counter si riferiscono all'ammontare nominale o nozionale in essere al 30 giugno 2011, ripartiti per durata: per ciascuna classe di durata è stato stimato una durata media e quindi un turn over di tali operazioni.

In assenza di dati puntuali e sulla base di informazioni raccolte presso operatori del settore è stato stimato che i derivati su titoli di Stato rappresentino meno del 5% circa dei derivati su tassi di interesse (circa 6.656 miliardi di euro), prudenzialmente portato al 15%. La base imponibile annua sui derivati viene quindi ridotta a circa 8.546 miliardi di euro.

Sono stati inoltre considerati, prudenzialmente, anche gli effetti derivanti da possibili riduzioni dei volumi di transazioni a seguito dell'introduzione dell'imposta di bollo in esame, in virtù di fenomeni di delocalizzazione e per la minore convenienza economica attribuita ad alcune tipologie di operazioni (quali ad es. quelle legate al c.d. *high frequency trading*, caratterizzato da bassi margini di guadagno su elevatissimi volumi di scambi).

Pertanto, si è stimato un coefficiente di riduzione del 30% per ciò che riguarda le compravendite azionarie e, in misura più marcata, dell'80% per i prodotti derivati: nel complesso, quindi, si stima un gettito annuo derivante dall'applicazione dell'imposta di bollo in esame di 1.088 milioni di euro.

Comma 24

Modifica misura della deducibilità delle spese auto

La disposizione riduce dal 27,5% al 20% la deducibilità delle spese sia per le imprese che per l'esercizio di arti e professioni.

La presente modifica entra in vigore a partire dal periodo di imposta 2013, periodo per il quale si rammenta essere già prevista la rideterminazione degli acconti dovuti: ha inoltre efficacia anche nei confronti del parco veicoli circolante, non soltanto nei confronti delle nuove immatricolazioni.

Ai fini della stima degli effetti di gettito derivanti dalla normativa in oggetto è stata effettuata una apposita simulazione pluriennale, attraverso l'utilizzo di uno specifico modello di micro simulazione relativo ai costi dei veicoli aziendali per valutare l'andamento a medio termine del profilo del gettito, tenuto conto delle caratteristiche di modifica strutturale della norma. In sintesi le caratteristiche del modello e l'iter logico-sistematico seguito sono le seguenti:

La base dati di partenza è costituita da una fornitura PRA relativa a tutti i veicoli circolanti a dicembre 2009 (circa 48 milioni) e contenente i dati di dettaglio per ogni veicolo (quali l'alimentazione, la potenza, il costo di acquisto etc);

è stata effettuata una prima elaborazione selezionando la tipologia di veicoli potenzialmente interessata (autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ciclomotori e motocicli): la nuova base dati risulta costituita da circa 41,1 milioni di veicoli;

attraverso l'abbinamento del codice fiscale del proprietario / titolare con tutti i soggetti che hanno presentato almeno una tra le dichiarazioni dei redditi UNICO2010 (società di capitali, società di persone, enti non commerciali e persone fisiche con redditi da quadro RD, RE, RG, RF e CM) e le dichiarazioni IRAP2010 dei soggetti privati si è ottenuta una base dati costituita da tutti i veicoli attribuibili a soggetti con partita IVA (circa 7 milioni tra autovetture e moto);

l'archivio ottenuto, come detto, contiene per ogni veicolo non solo il costo di acquisto ma anche l'informazione del soggetto che ha acquisito la macchina o la moto in leasing (nominativi presenti nel PRA in quanto annotati ai sensi dell'articolo 91 del C.d.S.);

è stato quindi possibile costruire il profilo civilistico delle deducibilità delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing a partire dall'anno di immatricolazione (o di entrata in possesso per il contribuente, se successivo) fino al termine (*costi di "acquisto"*);

in capo a ciascun veicolo sono stati inoltre calcolati ed attribuiti i *costi di esercizio* secondo le seguenti modalità:

- consumo di carburante: sulla base del chilometraggio medio attribuibile alle auto ed alle moto aziendali stimato da ANIASA¹, del consumo medio del veicolo (in base alla potenza ed alla alimentazione) e del prezzo medio del carburante (benzina, gasolio, metano, GPL) alla pompa;
- lubrificanti e manutenzione: sulla base della metodologia adottata per il calcolo delle risorse proprie in ambito UE;
- assicurazione: in base ad una funzione rispetto al costo ed ai cw;
- Bollo: secondo i cw, la regione e la classe Euro.

¹ 10° rapporto ANIASA 2010, tabella 48

I contribuenti sono stati a loro volta ripartiti in dodici teoriche tipologie diverse, a seconda:

- Del livello di detraibilità ai fini IVA dei costi e delle spese (100% per le autoscuole etc; zero per i soggetti esenti quali il regime speciale dell'agricoltura, o con elevato pro-rata di indetraibilità quali i taxi, le banche, l'istruzione e la sanità; parziale – attualmente il 40% - per tutti gli altri). La quota di IVA indetraibile infatti concorre alla formazione del costo fiscalmente deducibile ai fini delle IIDD;
- Della normativa in tema di deducibilità dei costi ai fini delle IIDD (100% per i soggetti per i quali i veicoli sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali per l'attività di impresa; parziale (27,5%) per le imprese; parziale (27,5%) per gli esercenti arti e professioni limitatamente ad un veicolo; parziale (80%) per gli agenti e rappresentanti di commercio).

Per quanto riguarda i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, in assenza della specifica indicazione da parte delle imprese si è ipotizzato che il fenomeno riguardi soltanto gli operatori che hanno un parco circolante di autovetture superiore a 5 unità²;

Per ogni veicolo utilizzato in leasing è stato costruito un profilo dei canoni contrattuali (distinguendo tra quota capitale ed interessi), sulla base della durata media e del tasso di interesse ricavati, per ciascun anno di immatricolazione, dai rapporti ASSILEA;

Pur presenti in archivio, non sono presi in considerazione ai fini delle stime i veicoli intestati ai concessionari (costituiscono infatti “bene merce” per gli stessi) e quelli intestati ad operatori che effettuano il noleggio a breve termine (dal lato utilizzatore non sussistono, in via generale, limitazioni);

Per quanto riguarda invece i veicoli dati in noleggio a lungo termine è stata posta in essere una speciale procedura:

- Sono stati individuali sulla base del codice fiscale dell'operatore cui sono intestati (gli operatori sono indicati in coda al rapporto ANIASA);
- È stata effettuata una operazione di campionatura dell'universo dei veicoli utilizzati in leasing (secondo le diverse tipologie di contribuente utilizzatore, i tre periodi di imposta considerati, le due normative - vigente e proposta -, le variazioni dei costi deducibili ai fini IRES/IRPEF ed IRAP, le specifiche aliquote marginali IRES + addizionale energetica, IRPEF ed IRAP);
- riattribuzione all'universo dei veicoli dati a noleggio a lungo termine dei pesi relativi secondo una matrice n -dimensionale, tenuto conto altresì della variazione specifica dei canoni contrattuali di noleggio. L'ipotesi implicita utilizzata

² Cfr. *Modello microeconomico di simulazione degli effetti di gettito in presenza di modifiche alla disciplina fiscale dell'auto aziendale*, ASSILEA – UNRAE, dicembre 2010

è che l'universo degli utilizzatori di veicoli a lungo termine sia assimilabile come composizione a quello degli utilizzatori di veicoli in leasing.

Per ogni veicolo posseduto a titolo di acquisto o utilizzato in leasing è stata calcolata la variazione di deducibilità fiscale dei costi sia ai fini IRES/IRPEF che IRAP, per l'esercizio di imposta base e per i due successivi, tenuto conto dei limiti e delle condizioni di cui all' articolo 164 TUIR, sia sui costi di esercizio che – eventualmente – sulla quota di costo (ammortamento o canone di leasing) di competenza dell'esercizio stesso;

in capo ad ogni soggetto con partita IVA che abbia presentato dichiarazione IRAP o UNICO2010 ai fini delle imposte sui redditi sono state sommate le variazioni dei costi fiscalmente deducibili (intesi come costi di "acquisto" e di esercizio, a legislazione vigente e legislazione proposta), distintamente ai fini IRES/IRPEF ed IRAP, nei tre periodi di imposta considerati, di tutti i veicoli posseduti e/o utilizzati in leasing;

attraverso l'abbinamento con le dichiarazioni dei redditi ed IRAP per ogni soggetto è stata infine calcolata la conseguente variazione di imposta, tenuto altresì conto del principio di derivazione per quanto riguarda l'IRAP e dei regimi di determinazione forfetaria o catastale dei redditi.

Di seguito si evidenzia di competenza l'andamento nel triennio del recupero di gettito conseguente alla normativa proposta, quale risulta dalla simulazione.

COMPETENZA	2013	2014	2015
IRES/IRPEF	549	540	507
IRAP	48	46	43
IVA	0	0	0
Totale (circolante + flussi)	597	586	550

Milioni di euro

In termini finanziari, si stimano i seguenti effetti, considerando un acconto IRES/IRPEF del 75% ed IRAP del 85 per cento, con anticipo degli effetti sull'acconto 2013.

	2013	2014	2015
IRES/IRPEF	412	549	532
IRAP	41	48	45
IVA	0	0	0
Totale (circolante + flussi)	453	597	577

Milioni di euro

Commi 25-28

Differimento dei termini per il riconoscimento dei maggiori valori conseguenti al riallineamento

Con la disposizione in esame vengono differiti di cinque anni gli effetti del regime delle imposte sostitutive di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell'articolo 15 del d.l. n. 185 del 2008 e all'articolo 20 del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201.

In base alla nuova disposizione gli effetti decorrono rispettivamente dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 in luogo del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012 (per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, gli effetti decorrono dal 2018 in luogo del 2013) e dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 in luogo del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, gli effetti decorrono dal 2020 in luogo del 2015).

Inoltre, viene abolito il pagamento in tre rate della imposta sostitutiva di cui all'articolo 20 del DL 6 dicembre 2011 n. 201: l'intero importo dovrà essere versato entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte su redditi dovute per il periodo di imposta 2012.

L'art. 15, comma 10, del decreto legge n. 185/08, secondo la formulazione originaria, consentiva il riallineamento, mediante pagamento di una imposta sostitutiva, dei minori valori fiscali ai maggiori valori contabili dell'avviamento e delle altre attività immateriali iscritti – a seguito di conferimenti, fusioni e scissioni – dall'avente causa nel proprio bilancio individuale.

Per il settore bancario sussistono ipotesi nelle quali, a seguito di un'operazione straordinaria, l'avviamento e le altre attività immateriali non sono (autonomamente) iscritte nel bilancio di esercizio dell'avente causa pur essendo stati "pagati". L'esempio, è quello della fusione di una società il cui attivo è costituito, esclusivamente o prevalentemente, da partecipazioni. In tal caso, gli eventuali maggiori valori sono incorporati nelle partecipazioni e sono iscritti dall'avente causa come partecipazioni e non come avviamento o altre attività immateriali. Tale fenomeno accade anche nel più semplice caso di cessione/acquisto di una partecipazione. Sulla base della previgente normativa, questi maggiori valori "incorporati" nel costo della partecipazione non erano affrancabili mediante imposta sostitutiva, in quanto non autonomamente iscritti nel bilancio di esercizio dell'acquirente come avviamento o altre attività immateriali.

Al fine di rimuovere tale "inconveniente" è stata approvata con il DL n. 98 del 6 luglio 2011, articolo 23 commi 12-15, una disposizione che consente il riallineamento mediante pagamento entro il 30 novembre 2011 dell'imposta sostitutiva, applicandosi anche ad operazioni

effettuate nei periodi d'imposta precedenti al 2010.

Le modalità attuative di codesta normativa sono state disposte mediante un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2011: mediante tale provvedimento è stato chiarito, tra l'altro, che “con il DL n. 98/2011 è stata introdotta la possibilità, previo pagamento di un'imposta sostitutiva, di affrancare, in tutto o in parte, i valori relativi ad avviamenti, marchi d'impresa ed altre attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato, anziché nel bilancio d'esercizio, sempre che siano riferibili ai maggiori valori contabili delle partecipazioni di controllo acquisite ed iscritte nel bilancio individuale per effetto di operazioni straordinarie o traslative. Ciò, in deroga ai principi generali che governano il sistema tributario italiano, che si basa, invece, sulla derivazione dell'imponibile fiscale dalle risultanze contabili del bilancio d'esercizio.”

Come noto, la norma – tenuto altresì conto dei chiarimenti disposti nel citato provvedimento direttoriale - è apparsa da subito molto “appetibile” per alcune banche interessate ad applicare la sostitutiva; la norma portava gettito a breve e riduzione di gettito negli anni successivi.

Con un successivo provvedimento (art. 20 DL n. 201/2011) sono stati riaperti i termini per l'affrancamento di tali valori immateriali, estendendo l'applicazione della disposizione alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011 e anche alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 e in quelli precedenti, disponendo che a decorrere dal 1° dicembre 2011, su ciascuna rata sono dovuti interessi nella misura pari al saggio legale. E' stata prevista, inoltre, l'estensione ai soggetti partecipanti ad operazioni di conferimento di partecipazioni di controllo o scambio di partecipazioni mediante conferimento. Il versamento della imposta sostitutiva dovuta, secondo tale normativa, era previsto in tre rate di pari importo, di cui la prima nel 2013 e le altre due nel 2014 (rispettivamente entro il termine di scadenza dei versamenti per il primo e secondo od unico acconto 2014).

Con riferimento alla stima degli effetti in termini di gettito, si evidenzia quanto segue:

l'adesione alla normativa di cui al DL n. 98/2011, grazie anche ai chiarimenti dell'Amministrazione, è stata particolarmente elevata: dai dati del modello di versamento unificato F24 il gettito da imposta sostitutiva a novembre 2011 (codice tributo 1843) è stato infatti di oltre 3,9 miliardi di euro, “attraendo” in tale ambito buona parte del gettito e degli effetti successivamente attribuiti, in sede di stima, all'articolo 20 del DL n. 201/2011;

le disposizioni di cui ai commi da 55 a 58 dell'articolo 2 del Decreto Legge n. 225/2010, così come modificati dall'articolo 9 del DL n. 201/2011, hanno concesso la possibilità per il contribuente di “monetizzare” (*rectius*, di trasformare in credito di imposta) le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio (DTA) qualora, nel bilancio individuale delle società, venga rilevata una perdita d'esercizio. Tali DTA sono relative a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del comma 3, dell'articolo 106 del TUIR, nonché relative al valore dell'avviamento e delle altre

attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi;

emerge un utilizzo in compensazione nel modello F24 mediante codice tributo "6834 - credito d'imposta, a favore di enti creditizi e finanziari, delle imposte anticipate iscritte in bilancio, in presenza di perdita d'esercizio- a.2, c. da 55 a 59 - dl n.225/2010, e succ. modifiche" in misura sensibilmente superiore a quanto previsto in sede di originaria: a tutto settembre 2012 risulta un importo compensato di quasi 1,8 miliardi di euro, da parte di 247 soggetti, in aggiunta ai circa 163 milioni di euro compensati a fine 2011; sul complesso delle banche, pertanto, si stima un importo di credito di imposta DTA pari a 3 miliardi di euro;

a fronte di una imposta sostitutiva (con aliquota del 16%) versata di circa 3,93 miliardi di euro con le aliquote IRES del 27,5% ed IRAP del 5,2% si ottiene una stima delle imposte anticipate, a favore (sostanzialmente) delle banche, complessivamente di circa $(3,93 / 16\% \times (27,5\% + 5,2\%))$ 8 miliardi di euro: di questo importo, tuttavia, quasi la metà (3 miliardi) come detto, sono stati o saranno usufruiti direttamente sotto forma di credito di imposta, piuttosto che quali minori IRES ed IRAP, in dieci esercizi, attraverso il meccanismo delle maggiori quote di ammortamento dell'avviamento e delle altre attività immateriali fiscalmente rilevanti;

per quanto riguarda l'imposta sostitutiva ex articolo 20 DL n. 201/2011, in via prudenziale – tenuto conto di quanto sopra evidenziato circa l'effetto "spiazzamento" operato dal DL n. 98/2011 - si attribuisce a tale disposizione un gettito in misura pari ad un decimo di quanto originariamente stimato in sede di , quindi circa 300 milioni di euro: l'abolizione del pagamento in tre rate comporta, di cassa, un incremento di gettito nel 2013 di 200 milioni di euro a fronte di una riduzione di gettito nel 2014 di pari ammontare.

Sulla base di quanto sopra evidenziato, si indica di seguito, in milioni di euro, si stimano i seguenti effetti finanziari conseguenti al differimento di cinque anni della deducibilità fiscale delle maggiori quote di ammortamento (in 10 esercizi) sui maggiori valori dell'avviamento e delle altre attività immateriali:

	2013	2014	2015	2016	2017
Imposta sostitutiva	200	-200			
IRES	0	846,2	423,1	487,7	455,4
IRAP	0	160	80	92,2	86,1
TOTALE	200	806,2	503,1	579,9	541,5

Milioni di euro

Commi 29-30

Aumento dell'acconto sulle riserve tecniche per le imprese di assicurazione

La normativa proposta prevede un aumento dell'imposta dovuta sulle riserve matematiche dei rami vita dall'attuale 0,35 per cento allo 0,5 per cento nel 2012 e dallo 0,35 per cento allo 0,45 dal 2013 a regime.

In base ai dati di gettito ricavati dalla elaborazione del modello di versamento unitario F24 il gettito della imposta sulle riserve, con aliquota dello 0,35, è di circa 1.334 milioni di euro. A tale importo va aggiunta l'imposta afferente alle assicurazioni estere stimabile, come indicato in sede di originaria all'articolo 68 del DL 83/2012, in 120 milioni di euro. In base ai dati evidenziati l'incremento dallo 0,35% allo 0,5% nel 2012 produce un maggior gettito pari a $[(1334 + 120)/0,35\% \times (0,5\% - 0,35\%)]$ **623,1 milioni di euro**; il maggior gettito ad aliquota dello 0,45% è di circa $[(1334 + 120)/0,35\% \times (0,45\% - 0,35\%)]$ **415,4 milioni di euro** dal 2013.

Tale importo verrà scomputato dai versamenti dell'imposta sostitutiva del 20% applicata sul reddito di capitale (differenza tra il capitale riscattato e i premi versati) in sede di liquidazione e riscatto delle singole polizze. Pertanto, l'effetto netto a decorrere dal secondo anno di applicazione è stimabile in circa 373,9 milioni di euro, considerando il rapporto tra l'imposta sostitutiva scomputata al momento del riscatto e quella annualmente versata sulle riserve matematiche.

Pertanto, si stima che la norma comporti i seguenti effetti finanziari:

	2013	2014	2015	2016
Ip. 0,35 -> 0,5% 1° anno; poi 0,35% -> 0,45%	+623,1	+373,9	+373,9	+373,9

Milioni di euro

Comma 31

Modifica misura rivalutazione redditi agrari

La presente proposta normativa dispone che, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, per gli anni 2012, 2013 e 2014 i redditi dominicali ed agrari sono rivalutati del 15%. Per i terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola la rivalutazione è pari al 5%. L'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche relative all'anno di imposta 2010, risulta un ammontare di reddito dominicale e agrario pari rispettivamente a 1.148 e 687 milioni di euro. Sulla base dei dati relativi alla previdenza degli agricoltori, si stima una quota di imprenditori agricoli professionali pari al 10%.

Applicando l'incremento del 15% disposto dalla norma (del 5% per gli agricoltori professionali) e considerando una riduzione del 45% dell'ammontare del reddito dominicale per tenere conto dei terreni non soggetti ad IRPEF (stima ricavata sulla base di dati relativi alla base imponibile dell'IMU), si stima un ammontare di maggiore imponibile pari a 184,6 milioni di euro. Applicando un'aliquota marginale media del 27% si stima un recupero di gettito IRPEF di competenza annua di circa +49,8 milioni di euro, cui si aggiunge un recupero di addizionale regionale e comunale pari rispettivamente a +2,6 e +0,7 milioni di euro.

Si stimano, pertanto, i seguenti effetti in termini finanziari:

	2013	2014	2015	2016
IRPEF	+87,2	+49,8	+49,8	-37,4
Addizionale regionale	+2,6	+2,6	+2,6	0
Addizionale comunale	+0,9	+0,7	+0,7	-0,2
Totale	+90,7	+53,1	+53,1	-37,6

Milioni di euro

Commi 32-33

Società agricole

La normativa proposta intende abolire a partire dal periodo di imposta 2012 i seguenti regimi agevolativi per l'agricoltura:

L'articolo 1, comma 1093 della Legge n. 296/06 (Finanziaria 2007) che ha previsto la possibilità per le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 93 di optare per la determinazione catastale del reddito, ex articolo 32 del Tuir;

L'articolo 1, comma 1094 della Legge n. 296/06 (Finanziaria 2007) che ha previsto la possibilità per le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da

imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, di determinare il reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento.

Ai fini delle stima degli effetti di gettito sono stati utilizzati i dati delle dichiarazioni dei redditi UNICO società di persone e società di capitali ultime disponibili (UNICO2011), dalle quali è emerso (quadro RF per le società di capitali e quadri RF ed RG per le società di persone) quanto segue:

Per le società di capitali interessate ricavi analitici complessivamente esclusi per circa 531,4 milioni di euro da parte di 991 contribuenti a fronte di costi analitici esclusi per circa 494,5 milioni di euro da parte di 1.029 soggetti;

reddito agricolo IRES forfetariamente determinato in circa 9 milioni di euro, cui corrisponde un gettito IRES pari a circa **+1,63** milioni di euro;

mancato gettito IRES analiticamente determinato in circa **-17,45** milioni di euro.

Per le società di persone interessate ricavi analitici complessivamente esclusi da quadro RF (commi 1093 + 1094) per circa 112,2 milioni di euro da parte di 185 contribuenti a fronte di costi analitici esclusi dal quadro RF per circa 100,3 milioni di euro da parte di 195 soggetti;

reddito agricolo IRPEF forfetariamente determinato da quadro RF in circa 1,5 milioni di euro ed una perdita di gettito IRPEF da quadro RF analiticamente determinata sul minore reddito imponibile in circa **-4** milioni di euro;

ricavi analitici complessivamente esclusi da quadro RG (comma 1094) per circa 24,3 milioni di euro da parte di 317 contribuenti;

reddito agricolo IRPEF forfetariamente determinato (comma 1093) da quadro RG pari a circa 2,8 milioni di euro ed una perdita di gettito IRPEF da quadro RG analiticamente determinata sul minore reddito imponibile in circa **-23,9** milioni di euro.

Il recupero di gettito annuo di competenza IRES/IRPEF conseguente alla abolizione di tale esenzione in base ad un calcolo puntuale risulta pertanto di circa $(17,45 - 1,63 + 4 + 23,9)$ **43,7** milioni di euro.

In termini finanziari si stimano, pertanto i seguenti effetti:

	2013	2014	2015	2016
IRPEF	+76,5	+43,7	+43,7	+43,7

Commi 34-35

Gasolio agricoltura

La norma dispone che a decorrere dall'anno 2013 al fine di poter usufruire dell'applicazione dell'accisa ridotta per i carburanti utilizzati nello svolgimento delle attività agricole, le regioni dovranno utilizzare i dati contenuti nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale e nel fascicolo aziendale, gestito dall'AGEA .

Attualmente il criterio seguito dagli uffici regionali per la determinazione dei quantitativi da immettere all'impiego agevolato è disciplinato da un sistema a domanda, che, pertanto, può non trovare una base informativa certificata.

La norma, inoltre, dispone che le superfici dei terreni dichiarate ai fini dell'erogazione dei quantitativi di carburante agevolato, non possono essere superiori a quelle indicate nel fascicolo aziendale.

L'imposizione di tali vincoli permette maggiori controlli sulle assegnazioni, e, in via prudenziale, si può stimare che la norma sopra illustrata possa condurre ad una riduzione del 5% dei consumi di carburante agevolato rispetto a quelli dell'anno 2012.

Di conseguenza, sulla base dei consumi stimati per l'anno 2012 dei carburanti impiegati nei lavori agricoli, procedendo al recupero della differenza tra l'aliquota normale vigente e quella agevolata, si determina per l'erario un effetto positivo sul gettito di circa 54 milioni di euro.

La norma dispone, infine, a decorrere dall'anno 2013, la riduzione del 5% dei consumi medi standardizzati di gasolio per l'impiego agevolato in agricoltura, come determinati nell'Allegato 1 al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 26 febbraio 2002. Di conseguenza si avrà una riduzione di pari misura delle assegnazioni concesse agli aventi diritto per i valori medi standardizzati, espressi in "l/ ha", indicati nel citato allegato.

La riduzione del 5% disposta dalla norma sui consumi medi standardizzati di gasolio agricolo determina un ulteriore recupero di gettito di circa 54 milioni di euro, stimati con la metodologia sopra indicata.

Nel complesso si perviene ad una riduzione del quantitativo di carburante agevolato del 10%, con un recupero di gettito di almeno 100 milioni di euro su base.

Comma 38

Erogazione al Fondo di ammortamento titoli di Stato

La norma prevede di rendere detraibili – sia per i soggetti passivi IRPEF che per i soggetti passivi IRES – il 19% delle erogazioni volontarie al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato di cui all’art. 45 del D.P.R. n. 398/2003. Si evidenzia che, da un punto di vista strettamente tributario, l’adozione della suddetta proposta possa determinare effetti finanziari negativi in termini di gettito di trascurabile entità, in considerazione sia dell’esiguità degli importi attualmente erogati liberamente al suddetto Fondo, sia di un effetto sostituzione rispetto ad altre erogazioni liberali già detraibili a legislazione vigente.

Sezione 2

Articolo 3

(Riduzioni delle spese rimodulabili ed ulteriori interventi correttivi dei Ministeri)

Riduzioni della spesa rimodulabile

La norma in esame prevede le modalità di attuazione delle misure di contenimento della spesa recate dal decreto-legge n. 95 del 2012, secondo l'articolazione stabilita dalla tabella 2 allegata all'articolo 7, commi 12-15, del medesimo decreto, indicando le complessive riduzioni che devono derivare dalle iniziative legislative proposte dai Ministeri, ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati nella tabella medesima.

Nell'apposita tabella a seguire sono riportati gli effetti correttivi, rispettivamente in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, proposti dai Ministri competenti e le revisioni proposte dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini della verifica della rispondenza degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica agli obiettivi prefissati, ed assentite dal Consiglio dei Ministri.

Riduzioni delle spese dei Ministeri - Articolo 7, commi 12-15, del decreto-legge 95/2012, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 135/2012	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	715.525	662.334	541.547	615.300	662.300	541.500
proposte versamenti all'entrata						
proposte spese rimodulabili	361.031	298.161	373.238			
proposte spese non rimodulabili	46.553	39.150	57.050			
totale proposte	407.583	337.311	430.288			
assentito						
- di cui versamenti all'entrata						
- di cui spese rimodulabili	361.031	298.161	373.238	313.742	297.715	372.737
- di cui spese non rimodulabili	46.553	39.150	57.050	46.553	39.150	57.050
riduzione lineare	307.942	325.023	111.259	255.005	325.435	111.713
totale ridefinito	715.525	662.334	541.547	615.300	662.300	541.500
di cui rimodulabili	668.973	623.183	484.496			

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	52.845	37.200	-	45.400	37.200	-
proposte versamenti all'entrata						
proposte spese rimodulabili	52.845	37.200	-			
proposte spese non rimodulabili						
totale proposte	52.845	37.200	-			-
assentito						
- di cui versamenti all'entrata						
- di cui spese rimodulabili	52.845	37.200	-	45.400	37.200	
- di cui spese non rimodulabili	-	-				
riduzione lineare	-	-				
totale ridefinito	52.845	37.200	-	45.400	37.200	-
di cui rimodulabili	52.845	37.200	-			
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	48.428	46.051	51.549	41.600	46.100	51.500
proposte versamenti all'entrata						
proposte spese rimodulabili	18.425	16.100	10.478			
proposte spese non rimodulabili	30.000	30.000	41.022			
totale proposte	48.425	46.100	51.500			
assentito						
- di cui versamenti all'entrata						
- di cui spese rimodulabili	18.425	16.100	10.478	18.425	16.100	10.478
- di cui spese non rimodulabili	30.000	30.000	41.022	23.100	30.000	41.022
riduzione lineare	75	-	-	75	-	-
totale ridefinito	48.500	46.100	51.500	41.600	46.100	51.500
di cui rimodulabili	18.500	16.100	10.478			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	149.044	122.599	127.486	128.200	122.600	127.500
proposte versamenti all'entrata	27.000	27.000	27.000			
proposte spese rimodulabili	112.044	85.600	90.500			
proposte spese non rimodulabili	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
totale proposte	149.044	122.600	127.500			
assentito						
- di cui versamenti all'entrata	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
- di cui spese rimodulabili	112.044	85.600	90.500	91.200	85.600	90.500
- di cui spese non rimodulabili	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
riduzione lineare					-	-
totale ridefinito	149.044	122.600	127.500	128.200	122.600	127.500

	112.044	85.600	90.500			
di cui rimodulabili						
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	26.793	21.543	25.898	23.000	21.500	25.900
proposte versamenti all'entrata						
proposte spese rimodulabili	1.264	-	1.264			
proposte spese non rimodulabili	25.536	21.500	24.636			
totale proposte	26.800	21.500	25.900			
assentito						
- di cui versamenti all'entrata						
- di cui spese rimodulabili	1.264	-	1.264	1.264	-	1.264
- di cui spese non rimodulabili	25.536	21.500	24.636	21.736	21.500	24.636
riduzione lineare	-	-	-			
totale ridefinito	26.800	21.500	25.900	23.000	21.500	25.900
di cui rimodulabili	1.264	-	1.264			
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	182.893	172.685	236.669	157.300	172.700	236.700
proposte versamenti all'entrata						
proposte spese rimodulabili						
proposte spese non rimodulabili	240.425	172.700	236.700	-	-	-
totale proposte	240.425	172.700	236.700	-	-	-
assentito						
- di cui versamenti all'entrata						
- di cui spese non rimodulabili (incremento)	-	- 548.575	- 484.575	-	(200.199)	(136.199)
- di cui spese non rimodulabili	240.425	721.275	721.275	124.300	372.899	372.899
riduzione lineare						
totale ridefinito	240.425	172.700	236.700	124.300	172.700	236.700
di cui rimodulabili	-	-	-			
MINISTERO DELL'INTERNO	-	-	-	-	-	-
proposte versamenti all'entrata						
proposte spese rimodulabili						
proposte spese non rimodulabili						
totale proposte	-	-	-	-	-	-
assentito						
- di cui versamenti all'entrata						
- di cui spese rimodulabili						
- di cui spese non rimodulabili						
riduzione lineare						

	di cui rimodulabili	-	-	-			
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE							
		23.014	21.000	31.000	19.800	21.000	31.000
proposte versamenti all'entrata							
proposte spese rimodulabili		23.000	21.000	31.000			
proposte spese non rimodulabili							
totale proposte		23.000	21.000	31.000			
assentito							
- di cui versamenti all'entrata							
- di cui spese rimodulabili		23.000	21.000	31.000	19.802	21.000	31.000
- di cui spese non rimodulabili							
riduzione lineare			-	-	-	-	-
totale ridefinito		23.000	21.000	31.000	19.802	21.000	31.000
	di cui rimodulabili	23.000	21.000	31.000			
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI							
		207.000	193.483	209.249	178.000	193.500	209.200
proposte versamenti all'entrata		1.159	1.658	1.670	1.637	1.658	1.670
proposte spese rimodulabili		112.384	101.270	117.025	99.884	105.671	121.625
proposte spese non rimodulabili		93.457	90.571	90.505	76.560	86.241	85.913
totale proposte		207.000	193.500	209.200	178.081	193.569	209.208
assentito							
- di cui versamenti all'entrata		1.159	1.658	1.670	1.637	1.658	1.670
- di cui spese rimodulabili		112.384	101.270	117.025	99.884	105.671	121.625
- di cui spese non rimodulabili		93.457	90.571	90.505	76.560	86.241	85.913
riduzione lineare		-	-	-	-	-	-
totale ridefinito		207.000	193.500	209.200	178.081	193.569	209.208
	di cui rimodulabili	112.384	101.270	117.025			
MINISTERO DELLA DIFESA							
		236.093	176.405	269.549	203.000	176.400	269.500
proposte versamenti all'entrata							
proposte spese rimodulabili		236.100	176.400	269.500			
proposte spese non rimodulabili							
totale proposte		236.100	176.400	269.500	-	-	-
assentito							
- di cui versamenti all'entrata							
- di cui spese rimodulabili		236.100	176.400	269.500	203.000	176.400	269.500
- di cui spese non rimodulabili							
riduzione lineare							
totale ridefinito		236.100	176.400	269.500	203.000	176.400	269.500

	di cui rimodulabili	236.100	176.400	269.500			
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI							
proposte versamenti all'entrata		15.764	8.500	10.400	13.600	8.500	10.400
proposte spese rimodulabili (incremento)	-	4.090	- 4.090	- 4.090			
proposte spese non rimodulabili		3.690	3.690	6.690			
totale proposte		15.800	8.500	10.400	-	-	-
assentito							
- di cui versamenti all'entrata		16.200	8.900	7.800	16.200	8.900	7.800
- di cui spese rimodulabili (incremento)	-	4.090	- 4.090	- 4.090	(4.090)	(4.090)	(4.090)
- di cui spese non rimodulabili		3.690	3.690	6.690	1.490	3.690	6.690
riduzione lineare							
totale ridefinito		15.800	8.500	10.400	13.600	8.500	10.400
di cui rimodulabili	-	4.090	- 4.090	- 4.090			
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI							
proposte versamenti all'entrata		55.585	51.400	66.700	47.800	51.400	66.700
proposte spese rimodulabili		55.600	51.400	66.700			
proposte spese non rimodulabili							
totale proposte		55.600	51.400	66.700	-	-	-
assentito							
- di cui versamenti all'entrata							
- di cui spese rimodulabili		55.600	51.400	66.700	47.800	51.400	66.700
- di cui spese non rimodulabili							
riduzione lineare							
totale ridefinito		55.600	51.400	66.700	47.800	51.400	66.700
di cui rimodulabili		55.600	51.400	66.700			
MINISTERO DELLA SALUTE							
proposte versamenti all'entrata		64.316	61.276	79.500	55.300	61.300	79.500
proposte spese rimodulabili		37.299	26.300	39.500			
proposte spese non rimodulabili		27.000	35.000	40.000			
totale proposte		64.299	61.300	79.500			
assentito							
- di cui versamenti all'entrata							
- di cui spese rimodulabili		37.299	26.300	39.500	28.300	25.943	39.143
- di cui spese non rimodulabili		27.000	35.000	40.000	27.000	35.000	40.000
riduzione lineare							
		-	357	357	-	357	357
totale ridefinito		64.299	61.657	79.857	55.300	61.300	79.500

	di cui rimodulabili	37.299	26.657	39.857			
Risultato complessivo		1.777.300	1.574.476	1.649.547	1.528.300	1.574.500	1.649.400
proposte versamenti all'entrata		44.359	37.558	36.470			
proposte spese rimodulabili		1.005.902	709.729	879.760			
proposte spese non rimodulabili		476.661	951.186	506.603			
totale proposte		1.459.196	1.313.510	1.422.833			
assentito		-					
- di cui versamenti all'entrata		44.359	37.558	36.470	44.837	37.558	36.470
- di cui spese rimodulabili		1.005.902	260.766	510.540	864.727	612.739	862.658
- di cui spese non rimodulabili		476.661	951.186	991.178	330.739	598.480	638.210
Ulteriori misure (fondo ISPE)		-	-	-	-	-	-
riduzione lineare		308.017	325.380	111.616	255.080	325.792	112.070
totale complessivo ridefinito		1.834.938	1.574.891	1.649.804	1.495.383	1.574.569	1.649.408
differenza obiettivi		57.638	414	257	(32.917)	69	8
totale rimodulabili		1.313.918	586.146	622.156			
totale rimodulabili su allegato (netto increm. MIPAF)		1.318.008	590.236	626.246			
obiettivo riduzioni di spesa (ridefinito)		1.794.669	1.541.423	1.617.424			

I suddetti effetti sono distinti per ciascun Ministero sia sulle spese rimodulabili, il cui dettaglio per missione e programma è evidenziato nell'elenco n. 1 allegato alla legge in esame, sia sulle spese non rimodulabili, il cui dettaglio è invece riportato nella relazione tecnica del provvedimento in esame, al fine di fornire un quadro unitario della nuova situazione contabile.

In definitiva, la citata tabella dimostra il raggiungimento per ciascun Ministero degli effetti in termini di saldo netto da finanziare previsti dal suddetta tabella 2 del decreto-legge 95 del 2012, evidenziandosi anzi una ridefinizione in aumento dell'obiettivo in termini di saldo netto da finanziare, nonché la complessiva realizzazione del corrispondente obiettivo in termini di indebitamento netto.

Inoltre, si fa presente che, stante l'oggettiva difficoltà di effettuare valutazioni puntualmente coincidenti con gli obiettivi per ciascun Ministero, in alcuni casi si riscontrano alcune differenze di minimo importo, compensate nell'ambito degli obiettivi complessivi fissati dalla tabella 2 allegata al decreto-legge 95 del 2012. Di tali differenze si da contezza, per ciascun Ministero interessato, nell'ambito del riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese, indicato nella sezione "C" delle relazioni tecniche a seguire.

Si precisa, peraltro, che per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le riduzioni proposte, trattandosi in prevalenza di

spese di personale, hanno comportato la ridefinizione in diminuzione, per 32,9 milioni di euro per l'anno 2013, degli obiettivi prefissati per il Ministero stesso in termini di indebitamento netto.

Ciò, in quanto il relativo effetto in termini di fabbisogno e di indebitamento netto è stato considerato al netto degli effetti indotti, fiscali e contributivi (quindi, in misura percentualmente superiore rispetto ai coefficienti medi di spendibilità degli altri Ministeri). Si precisa che il suddetto mancato raggiungimento dell'obiettivo risulta assorbito nell'ambito dei saldi della manovra.

Per quanto riguarda le tabelle del disegno di legge di stabilità, si precisa, in ordine alle tabelle A e B, che le stesse comprendono gli effetti riduttivi rispetto alla legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 7, commi 12-15, del decreto-legge 95 del 2012, ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. A seguire, si riportano i dati relativi alle riduzioni operate sulle suddette tabelle, operando riduzioni in maniera proporzionale su tutti i Ministeri.

TABELLA A (in migliaia)

	Accantonamenti al ddl di stabilità 2013			riduzione			Accantonamenti al netto del taglio DL 95		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	41.184	42.123	42.123	584	1.483	1.483	48.600	43.640	43.640
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	17.592	24.732	24.732	1.552	741	1.657	16.040	23.991	23.075
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	33.298	30.670	32.670	1.948	1.020	2.188	31.350	29.650	30.482
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	-	46.105	46.105	-	1.535	4.428	-	44.570	41.677
MINISTERO DELL'INTERNO	172	18	18				172	18	18
TOTALE	92.246	143.648	145.648	4.084	4.779	9.756	96.162	141.869	138.892

TABELLA B (in migliaia)

	Accantonamenti al ddl di stabilità 2013			riduzione			Accantonamenti al netto del taglio DL 95		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	-	495.852	495.852	-	91	187	-	495.761	495.665
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	44.279	46.430	46.430	6.102	4.901	10.096	38.177	41.529	36.334
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	101.012	120.044	115.044	13.922	12.671	25.016	87.090	107.373	90.028
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		-	400.000	-	-	-	-	-	400.000
TOTALE	145.291	662.326	1.057.326	20.024	17.663	35.299	125.267	644.663	1.022.027

In ordine alla tabella C del disegno di legge di stabilità, si segnala che le suddette riduzioni delle missioni dei Ministeri sono considerate tra le variazioni in diminuzione rispetto gli importi delle autorizzazioni di spesa iscritte a legislazione vigente.

Nell'ambito delle suddette variazioni è considerata altresì l'integrazione – prevista dalla manovra sulla medesima tabella - relativa alla regolazione debitoria dei minori gettiti dell'IRAP e

dell'addizionale regionale all'IRPEF effettivamente registratisi in esercizi pregressi rispetto ai gettiti stimati destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale.

I suddetti importi in diminuzione risultano evidenziati nella colonna delle variazioni rispetto alla legislazione vigente, indicate nell'allegato 1 alla medesima tabella C.

Per quanto riguarda infine la tabella E del disegno di legge di stabilità, tali variazioni costituiscono le voci di definanziamento delle autorizzazioni di spesa a legislazione vigente, tenuto conto che non sono previste ulteriori modifiche per effetto della manovra. Le relative voci di spesa sono pertanto considerate anche nei totali dell'allegato 2 della tabella, relativo all'elenco cronologico delle autorizzazioni di spesa.

Riduzioni della spesa non rimodulabile dei Ministeri

Le disposizioni, analogamente a quanto è stato previsto dalla legge di stabilità 2012-2014, concorrono al raggiungimento degli obiettivi e dispongono la rideterminazione della spesa non rimodulabile, determinando minori oneri per il bilancio dello Stato, con riduzione delle risorse ovvero prevedendo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

A seguire, si forniscono elementi di dettaglio sulle disposizioni suddette, anche di raccordo rispetto alle corrispondenti variazioni in diminuzione delle spese rimodulabili disposte con il predetto articolo 3, suddivise, per ciascuno dei Ministeri proponenti, in distinte Sezioni, rispettivamente concernenti il riepilogo della riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili e non rimodulabili dei Programmi dei Ministeri nonché il riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese. I dati sono riportati in migliaia di euro.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione A

Riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art.3)

Riduzioni delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese rimodulabili (SNF)	335.492	262.172	350.630

Sezione B

Riduzioni degli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art. 3)

Misure straordinarie di riduzione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze (art 3, comma 4)

La norma prevede la riduzione delle risorse disponibili riferite a talune autorizzazioni di spesa di cui all'elenco 2, concernenti interventi correttivi relativi allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinati a finanziare operazioni finanziarie con Istituti di credito e non ancora utilizzati, per il complessivo importo di 46,553 milioni di euro per l'anno 2013, di 39,150 milioni di euro per l'anno 2014 e di 57,050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, anche in considerazione che si tratta di interventi già in avanzato stato di realizzazione, per i quali non sono richieste ulteriori risorse finanziarie

Riepilogo riduzioni spese non rimodulabili

Riduzioni delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese non rimodulabili (solo SNF)	46.553	39.150	57.050

Sezione C

Riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze

Riduzioni delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Obiettivo del Ministero (tabella 2 dl 95/2012)	715.525	662.334	541.547	615.300	662.300	541.500
Riduzione spese rimodulabili	361.031	298.161	373.238	313.742	297.715	372.737
Riduzione spese non rimodulabili	46.553	39.150	57.050	46.553	39.150	57.050
Riduzione lineare	307.942	325.023	111.259	255.005	325.435	111.713

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione A

Riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art.3)

Riduzioni delle spese del Ministero dello sviluppo economico	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese rimodulabili	52.845	37.200	--

Sezione B

Riduzioni degli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art. 3)

Riduzioni delle spese del Ministero dello sviluppo economico	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese non rimodulabili	--	--	--

Sezione C

Riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese del Ministero dello sviluppo economico

Riduzioni delle spese del Ministero dello sviluppo economico	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Obiettivo del Ministero (tabella 2 di 95/2012)	52.845	37.200	--	45.400	37.200	--
Riduzione spese rimodulabili	52.845	37.200	--	45.400	37.200	--
Riduzione spese non rimodulabili	--	--	--	--	--	--
Riduzione lineare	--	--	--	--	--	--

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione A

Riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art.3)

Riduzioni delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese rimodulabili	18.425	16.100	10.478

Sezione B

Riduzioni degli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art. 3)

Misure straordinarie di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (art 3, commi 6 e 7)

Riduzione finanziamento istituti di patronato e di assistenza sociale e Riduzione Fondo sociale per occupazione e formazione

Le norme proposte concorrono a dare attuazione alle disposizioni relative alla riduzione della spesa delle Amministrazioni statali, di cui all'allegato 2 (articolo 7, comma 12) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali devono essere pari a 48.400.000,00 euro per l'anno 2013, 46.100.000,00 euro per l'anno 2014 e 51.500.000,00 euro per il 2015.

La disposizione di cui al comma 6, nell'apportare modifiche al decreto legge n. 78 del 2010, che ha già previsto una riduzione del fondo patronati pari a novanta milioni di euro nel triennio 2011-2013, 30 milioni per ciascun esercizio finanziario, estende la riduzione del fondo di euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2014, mediante riduzione degli specifici stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La disposizione di cui al comma 7 concorre alla finalità sopra descritta mediante la riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di €30 milioni per l'anno 2013 e di €11.022.401,00 a decorrere dall'anno 2015.

Riepilogo riduzioni spese non rimodulabili

Riduzioni delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese non rimodulabili	30.000	30.000	41.022

Sezione C
Riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Riduzioni delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Obiettivo del Ministero (tabella 2 di 95/2012)	48.428	46.051	51.549	41.600	46.100	51.500
Riduzione spese rimodulabili	18.425	16.100	10.478	18.425	16.100	10.478
Riduzione spese non rimodulabili	30.000	30.000	41.022	23.100	30.000	41.022
Arrotondamenti in termini di indebitamento netto				75	--	--

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione A

Riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art.3)

Riduzioni delle spese del Ministero della giustizia	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese rimodulabili	112.044	85.599	90.486

Sezione B

Riduzioni degli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art. 3)

Misure straordinarie di contenimento della spesa del Ministero della giustizia (art 3, commi 9-20)

Estensione contributo unificato

Si opera una riallocazione dei costi del servizio giustizia a carico di chi accede ai rimedi impugnatori ingiustificatamente, articolando motivi di gravame integralmente disattesi dal giudice superiore. In tal modo le esternalità negative prodottesi a carico dell'amministrazione della giustizia a causa della pendenza di un'impugnazione immotivatamente pendente vengono internalizzate in capo alla parte proponente.

Si prevede, quindi, di introdurre espressamente il contributo unificato anche per le impugnazioni incidentali nonché il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi di impugnazioni respinte, inammissibili o improcedibili.

Tali modifiche determinano un sicuro maggior gettito allo stato quantificabile seppur in via approssimativa. E' possibile ragionevolmente ritenere che per le impugnazioni, anche incidentali, respinte integralmente o dichiarate inammissibili o improcedibili, stimate nella misura del 68% del totale dei procedimenti iscritti (pari a circa 80.000), il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato determina un maggior gettito pari a circa 27 milioni di euro (54.000 procedimenti X 500,00 euro importo medio prudenziale contributo unificato). Il maggior gettito atteso è pari quindi a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

Riduzioni delle spese del Ministero della giustizia	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2013	2013
Totale delle proposte di versamento all'entrata del bilancio dello Stato (migliaia di €)	27.000	27.000	27.000

Violazione del termine ragionevole del processo

Con il comma 1, lettera b), ci si adegua a quanto stabilito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Grande Camera, 29/03/2006, Zullo c. Italia), esonerando colui che è stato ritenuto "vittima" di danni subiti a causa della violazione del termine ragionevole del processo di spese per la registrazione dei relativi provvedimenti giudiziari. Come ha affermato la Corte europea, il pagamento dell'imposta di registro può infatti ostacolare significativamente gli sforzi compiuti dal ricorrente per ottenere il risarcimento dei danni.

Si evidenzia che lo Stato risulta soccombente in oltre il 90 % dei casi e che in tale ipotesi si determina l'integrale rimborso delle spese sostenute da parte dell'avente diritto, ivi compresa l'imposta di registro. Per tale circostanza non si determinano significativi effetti di minor gettito per l'erario.

Limite alla liquidazione dei compensi da parte del giudice

Le disposizioni limitano il compenso del difensore della parte vittoriosa, ad un importo non superiore al valore effettivo della causa, senza riflessi per le finanze dello Stato.

Intercettazioni

Le disposizioni prevedono, con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, da adottare con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, la forfettizzazione delle prestazioni per intercettazioni telefoniche con la previsione di un canone annuo onnicomprensivo anziché dell'attuale listino e repertorio. Tali norme sono suscettibili di determinare dei sicuri risparmi di spesa che possono ragionevolmente essere stimati nella misura di 10 milioni di euro in ragione d'anno. Le spese per intercettazioni telefoniche gravano sul capitolo di bilancio n. 1363 del Dipartimento Affari di giustizia del Ministero della giustizia.

Modifica composizione commissione esame di avvocato

La disposizione è finalizzata a modificare la composizione della Commissione d'esame per la professione di avvocato, ad invarianza del numero complessivo dei componenti già previsto e pari a tre titolari e tre supplenti. Tale composizione viene modificata diminuendo da due ad una unità i magistrati sia titolari che supplenti, con il contestuale incremento da uno a due unità dei professori universitari sia titolari che supplenti. Si tratta di una disposizione che non determina effetti finanziari.

Manutenzioni carceri

La disposizione prevede l'esclusione degli istituti penitenziari dalla disciplina di cui all'articolo 12, comma 2, del DL n. 98 del 2012 relativa all'attribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, all'Agenzia del demanio delle decisioni di spesa per interventi manutentivi, a carattere ordinario e straordinario, effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso per finalità istituzionali alle Amministrazioni dello Stato.

Razionalizzazione della vigilanza degli Ordini professionali

Le disposizioni prevedono la razionalizzazione della vigilanza sugli Ordini professionali, ora in capo al Ministero della giustizia, attribuendola ai Ministeri di competenza elevata. Si segnala al riguardo che è stato acquisito il preventivo assenso delle amministrazioni interessate e che trattasi di adempimenti amministrativi di modesta entità che possono essere espletati dai relativi Dicasteri con le dotazioni strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Aumento del contributo unificato

Il maggior gettito derivante dall'aumento del contributo unificato nell'ambito del processo amministrativo, derivante dalla modifica dell'articolo 37 del DL n. 98 del 2011, è **valutabile** in un importo compreso tra **€12.000.000,00 ed €15.000.000,00**, come da tabella analitica in calce.

Si ricorda la situazione contabile relativa agli introiti da contributo unificato della Giustizia amministrativa:

- entrate complessive accertate nel periodo dal 1 novembre 2010 al 31 ottobre 2011
€39.588.130,00;
- entrate complessive accertate nel periodo dal 1 novembre 2011 al 10 ottobre 2012,
€47.882.552,00.

Per l'effetto, l'incasso complessivo annuo erariale da contributo unificato della Giustizia amministrativa, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 in poi passa in proporzione da € 50.000.000,00 circa (€47.882.552,00 al 10 ottobre 2012 + €3.000.000,00 circa al 31 ottobre 2012) a una stima prudenziale annuale (2013/2015) compresa in una forbice fra €62.000.000,00 ed € 65.000.000,00.

Ricorsi ordinari I° grado (incremento contributo da €600 a €650)				
Anno	ricorsi	contributo unificato	importo complessivo	
2011	55.000	€600,00	€33.000.000,00	
2013	55.000	€ 650,00 (nuova misura)	€35.750.000,00	entrata attesa 2013
			€2.750.000,00	incremento contributo 2013 su totale 2011
Ricorsi ordinari II° grado CdS e CGARS (incremento contributo da €600 a €975)				
Anno	ricorsi	contributo unificato	importo complessivo	
2011	8.500	€600,00	€5.100.000,00	
2013	8.500	€ 975,00 (nuova misura)	€8.287.500,00	entrata attesa 2013
			€3.187.500,00	incremento contributo 2013 su totale 2011

Ricorsi straordinari CdS e CGARS (incremento contribuito da €600 a €650)				
Anno	ricorsi	contributo unificato	importo complessivo	
2011	6.500	€600,00	€3.900.000,00	
2013	6.500	€ 650,00 (nuova misura)	€4.225.000,00	entrata attesa 2013
			€325.000,00	incremento contribuito 2013 su totale 2011
Ricorsi rito appalti I° grado (incremento contribuito da € 4.000 a €4.800*) *incrementato del 20% calcolato sulla media dei 3 scaglioni previsti				
Anno	ricorsi	contributo unificato	importo complessivo	
2011	4.500	€4.000,00	€18.000.000,00	
2013	4.500	€ 4.800,00 (nuova misura)	€21.600.000,00	entrata attesa 2013
			€3.600.000,00	incremento contribuito 2013 su totale 2011
Ricorsi rito appalti II° grado CdS CGARS(incremento contribuito da € 4.000 a €7.000*)*incrementato del 50% rispetto alla stima I° grado				
Anno	ricorsi	contributo unificato	importo complessivo	
2011	1.600	€4.000,00	€6.400.000,00	
2013	1.600	€ 7.000,00 (nuova misura)	€11.200.000,00	entrata attesa 2013
			€4.800.000,00	incremento contribuito 2013 su totale 2011
		Incremento complessivo contributo anno 2013 su totale 2011	€14.662.500,00	
N.B. non è stimato l'incremento del contributo unificato relativo ai riti speciali di cui all'art.119 CPA, con esclusione del rito appalti e provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, per i quali il contributo stesso è stato incrementato del 20%				

Le risorse derivanti dal maggiore gettito derivante dalla modifica dell'articolo 37 del DL n. 98 del 2011 vengono riassegnate a pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e Finanze, per poi essere destinate alla realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile e amministrativa.

Peraltro, nella modifica dell'articolo 37, le risorse per la giustizia civile saranno destinate prioritariamente all'assunzione di personale di magistratura ordinaria nonché a forme di incentivazione del personale amministrativo degli uffici giudiziari e alle spese di funzionamento dei medesimi uffici. Quest'ultima quota potrà successivamente essere attribuita tutta o in parte tramite

apposito decreto all'incentivazione del personale di magistratura ordinaria.

Le risorse per la giustizia amministrativa saranno destinate nella misura di un terzo all'assunzione di personale di magistratura amministrativa mentre la restante quota sarà ripartita in parti uguali tra forme di incentivazione del personale amministrativo degli uffici giudiziari e spese di funzionamento dei medesimi uffici. Tale ultima quota potrà essere attribuita tutta o in parte tramite apposito decreto all'incentivazione del personale di magistratura amministrativa.

Sezione C

Riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese del Ministero della giustizia

Riduzioni delle spese del Ministero della giustizia	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Obiettivo del Ministero (tabella 2 dl 95/2012)	149.044	122.599	127.486	128.200	122.600	127.500
Riduzione spese rimodulabili	112.044	85.599	90.486	91.200	85.600	90.500
Riduzione spese non rimodulabili	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Totale delle proposte di versamento all'entrata del bilancio dello Stato	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Riduzione lineare	-	-	-	-	-	-

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Sezione A

Riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art.3)

Riduzioni delle spese del Ministero degli affari esteri	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese rimodulabili	1.264	-	1.264

Sezione B

Riduzioni degli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art. 3)

Misure straordinarie di riduzione della spesa del Ministero degli affari esteri

(art 3, commi 22- 27)

ISE

Le disposizioni di cui al presente schema di articolo da inserire nella legge di stabilità per il 2013 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero degli affari esteri, per un importo pari a 26,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 21,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 25,9 milioni di euro per l'anno 2015.

In particolare, i commi 22 e 23 prevedono risparmi sul finanziamento delle risorse relative agli articoli 171 e 171-bis del DPR n. 18/67 nonché all'articolo 658 del d. lgs. N. 297/94 pari complessivamente a 6 milioni di euro, di cui 5.287.735 euro concernenti interventi sulle indennità spettanti al personale di ruolo e 712.265 euro relativamente a misure sugli assegni di sede del personale insegnante...

In applicazione della norma introdotta dal comma 24 dell'articolo che si propone, l'Amministrazione degli affari esteri provvederà, nel corso del 2013, all'adozione di una serie di misure di contenimento della spesa, tra le quali il decreto interministeriale da emanarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge da parte del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, previsto nell'articolato. Tali interventi riguarderanno in particolare l'introduzione di un prelievo nella misura dell'1,5 per cento sull'importo attuale lordo delle indennità e assegni sopra indicati, la riduzione della spesa per gli esperti in servizio all'estero ai sensi dell'articolo 168 del DPR n. 18/67, nonché un'adeguata programmazione nel corso dell'anno dei trasferimenti del personale di ruolo dell'Amministrazione degli affari esteri e di quello in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero.

Il comma 25 dispone il definanziamento totale a decorrere dal 2013 della spesa che era già stata autorizzata dalla legge 31 marzo 2005, n. 56, recante "misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore", e che era destinata a sopperire alle esigenze legate all'attivazione degli "sportelli unici all'estero". Il risparmio conseguente ammonta ad euro 5.921.258, pari alla quota residua dell'autorizzazione di spesa vigente.

Il comma 26 interviene sul capitolo 3425 (Finanziamento italiano della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione Europea), prorogandone la riduzione di spesa già disposta con riferimento al solo anno 2012 lo scorso anno anche al triennio 2013-2015. Rispettivamente, l'autorizzazione di spesa è ridotta per un importo pari ad euro 10.000.000 per l'anno 2013, ad euro 5.963.544 per l'anno 2014 e ad euro 9.100.000 per l'anno 2015. L'Italia partecipa al finanziamento delle operazioni PESC-PSDC dell'Unione Europea, in particolare attraverso il meccanismo "ATHENA", istituito nel 2004 per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni UE, che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa. Sulla base dei parametri legati al PIL, l'Italia è tenuta a contribuire sulla base di una quota pari a circa il 13 % dei costi comuni. La quota annua complessiva in carico al nostro Paese varia, dunque, a seconda del numero e della dimensione delle operazioni PESC-PSDC in atto.

Al comma 27 si dispone il definanziamento dell'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento del contributo a favore dell'ICS- Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia, con sede a Vienna. La riduzione, pari ad euro 3.615.198 annui a decorrere dal 2013, è finalizzata non solo al contenimento degli oneri a carico dell'Erario, ma anche alla razionalizzazione del sostegno italiano ai programmi UNIDO (Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale), ponendo termine all'attività dell'International Center for Science and Technology (ICS) di cui l'Italia è unico contributore.

Infine, le risorse che si rendono disponibili a seguito della riduzione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, prevista al successivo comma 28, sono destinate, per euro 600.000 annui a decorrere dal 2013, alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa destinata alla contribuzione all'Investment and Technology Promotion Office (ITPO/UNIDO) di Roma. Tale disposizione non concorre ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui al decreto-legge n. 95 del 2012.

Riepilogo riduzioni spese non rimodulabili

Riduzioni delle spese del Ministero degli affari esteri	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese non rimodulabili	25.536	21.500	24.636

Sezione C

Riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese del Ministero degli affari esteri

Riduzioni delle spese del Ministero degli affari esteri	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Obiettivo del Ministero (tabella 2 di 95/2012)	26.793	21.543	25.898	23.000	21.500	25.900
Riduzione spese rimodulabili	1.264	--	1.264	1.264	-	1.264
Riduzione spese non rimodulabili	25.536	21.500	24.636	21.721	21.262	24.398
Arrotondamenti in termini di indebitamento netto				15	238	238

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione A

Riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art.3)

Riduzioni delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese rimodulabili	--	--	--

Sezione B

Riduzioni degli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art. 3)

Riduzioni delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese non rimodulabili	240.425	721.275	721.275

Misure straordinarie di riduzione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

(art 3, commi 30 e 31)

Assistenti amministrativi incaricati di svolgere le mansioni del DSGA

Le vigenti facoltà assunzionali per il comparto Scuola prevedono che tutti i posti interi previsti in organico di diritto non coperti da personale di ruolo sono coperti mediante l'assunzione di supplenti annuali. I posti non interi dell'organico di diritto non assegnati a personale di ruolo quali ore eccedenti e quelli aggiunti in organico di fatto (pari però a quello di diritto per i DSGA) sono coperti con personale supplente sino al termine delle attività didattiche. I posti di qualunque tipo che si rendono vacanti o disponibili dopo il 31 dicembre sono invece coperti con personale supplente breve e saltuario.

Conseguentemente, in sede di predisposizione delle proposte per il bilancio di previsione, ai capitoli e piani gestionali concernenti le competenze fisse del personale scolastico sono attribuite le disponibilità occorrenti, in particolare, a coprire tutti i posti in organico di diritto di DSGA, sia mediante il personale di ruolo che permane in servizio che mediante personale supplente annuale nel numero necessario.

Quindi, per ciascun posto di DSGA vacante e disponibile o semplicemente disponibile entro il

31 dicembre dell'anno di riferimento, sui capitoli e piani gestionali di cui trattasi è presente uno stanziamento pari allo stipendio del supplente annuale. Tale stanziamento è utilizzato per i supplenti DSGA, nei rari casi in cui le relative graduatorie provinciali non siano esaurite, ed è disponibile per la copertura dell'indennità per lo svolgimento delle mansioni superiori ex art. 52 del d.lgs. 165/2001 attribuite al personale assistente amministrativo che fa le veci del DSGA in quelle provincie dove le graduatorie sono invece esaurite.

Conseguentemente, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

(art 3, comma 32)

Personale docente inidoneo

Il DL 95/2012 ascriveva effetti positivi sulle finanze pubbliche al passaggio nei ruoli ATA del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla funzione ma idoneo ad altri compiti. Detti effetti derivavano dal conseguente minor fabbisogno di supplenti annuali ATA.

Per ciascuno di detti docenti che, a seguito di nuova certificazione medica, risulti idoneo alla funzione docente e possa rientrare su un posto vacante e disponibile, la norma di cui trattasi fa venir meno il citato risparmio di spesa ed introduce un nuovo risparmio, conseguente alla nomina di un supplente docente in meno. Poiché lo stipendio dei supplenti annuali docenti è superiore a quello dei supplenti annuali ATA, la norma non comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

(art 3, comma 33)

Valutazione della diagnosi funzionale propedeutica all'assegnazione del docente di sostegno agli alunni disabili

La norma prevede che l'INPS effettui la valutazione della diagnosi funzionale propedeutica all'assegnazione del docente di sostegno agli alunni disabili, anche avvalendosi a tal fine del personale delle ASL alle quali oggi è affidata detta funzione. Ciò consentirà all'INPS di svolgere la nuova funzione senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche nel suo complesso.

In sede di predisposizione dello schema di regolamento di cui al secondo periodo della norma in questione si provvederà comunque a dare una compiuta dimostrazione dell'insussistenza di effetti negativi sulle finanze pubbliche.

(art 3, comma 34)

ANVUR

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, limitandosi ad introdurre un valore minimo per la somma da destinare all'ANVUR a valere sul FFO. Si tratta comunque di una riserva di scopo di minima entità (3 mln) a fronte di una disponibilità per l'FFO pari a circa 7 mld.

(art 3, comma 35)

Finanziamento delle Regioni progetti di istruzione

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, limitandosi ad introdurre la mera facoltà, non l'obbligo, per le Regioni di finanziare nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente progetti di istruzione, formazione ed orientamento presso le scuole statali, utilizzando allo scopo personale iscritto nelle graduatorie provinciali.

Il servizio così svolto dal personale iscritto nelle graduatorie è valido ai soli fini del punteggio nelle graduatorie e quindi non valido per altri fini ed in particolare per il riconoscimento del periodo di pre-ruolo per l'attribuzione dell'anzianità economica.

(art 3, comma 36)

Criteria per l'attribuzione dei DS e dei DSGA alle istituzioni scolastiche

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. Infatti ai criteri per l'attribuzione dei DS e dei DSGA alle istituzioni scolastiche di cui ai commi 5 e 5-bis del DL 98/2011 vengono sostituiti nuovi criteri da definire in conferenza unificata Stato-Regioni, col vincolo che gli stessi debbano comunque garantire gli obiettivi finanziari di cui ai citati commi 5 e 5-bis.

(art 3, commi 37 e 38)

Commissioni per il concorso a docente

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, consentendo viceversa di poter corrispondere alle commissioni per il concorso a docente recentemente indetto un compenso inferiore rispetto a quello che spetterebbe secondo le regole oggi in vigore. Si ritiene comunque prudenzialmente di non ascrivere effetti positivi sui saldi di finanza pubblica alla norma di cui trattasi.

(art 3, comma 39)

La norma non ha effetti negativi sulle finanze pubbliche. Consente invece una forma di organizzazione per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che può potenzialmente essere meno onerosa.

(art 3, comma 40)

La norma non comporta effetti sulle finanze pubbliche, considerato che gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del MIUR destinati alle scuole paritarie non sono modificati.

(art 3, comma 41)

La norma non comporta effetti sulle finanze pubbliche, vista la natura di razionalizzazione del sistema degli esami di idoneità presso gli istituti paritari specializzati.

(art 3, commi 42 - 48)

(Obiettivi di riduzione della spesa relativi al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)

comma 42 - La norma in questione non comporta modifiche ed in particolare riduzioni dell'organico di diritto, che continua ad essere definito ai sensi dell'art. 50 del DL 5/2012 e quindi in misura complessivamente pari a quello dell'a.s. 2011/2012, sia per i docenti su posto normale che per quelli di sostegno. Infatti il comma di cui trattasi mantiene immutato l'orario di cattedra mentre prevede che quello di insegnamento sia incrementato di sei ore alla scuola secondaria, ferme restando le ore aggiuntive per attività funzionali all'insegnamento quali scrutini, ricevimento, sostegno ecc., .

Alla norma consegue comunque una riduzione della spesa di personale, grazie alla previsione che le ore di insegnamento aggiuntive siano usate per la copertura degli spezzoni orario disponibili nella istituzione scolastica di titolarità, per spezzoni sul sostegno e per le supplenze brevi e saltuarie.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue:

- l'organico di diritto non copre l'intero fabbisogno di docenza. Infatti l'organico in questione comprende solo le cattedre intere, mentre gli spezzoni orario, pur costituendo posto di diritto, non sono conteggiati tra i posti inseriti nel decreto interministeriale che fissa il relativo organico;

- l'organico di diritto del sostegno copre circa il 70% del fabbisogno. Il rimanente 30% è costituito da posti interi assegnati in organico di fatto e spezzoni orari;
- le supplenze brevi e saltuarie sono determinate dalla necessità di sostituire docenti assenti e quindi tipicamente per 18 ore la settimana nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

Nel seguito si è scelto a fini prudenziali di non addurre effetti positivi sui saldi di finanza pubblica all'utilizzo delle ore aggiuntive di insegnamento per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie, sebbene alla norma conseguirà certamente una riduzione del relativo fabbisogno. Tali effetti potranno essere verificati a consuntivo.

Sempre ai fini di un prudente conteggio delle riduzioni di spesa attese, per escludere il rischio di conteggiare due volte il venir meno della necessità di coprire un medesimo spezzone orario di sostegno con supplenti, si è scelto nel seguito di non attribuire riduzioni di spesa in capo alla norma ove prevede che le ore aggiuntive dei docenti non di sostegno possano essere utilizzate per coprire spezzoni di sostegno. Infatti gli stessi spezzoni possono essere coperti con le ore aggiuntive dei docenti di sostegno. Ciò comporta una ulteriore prudente sottostima dei risparmi attesi.

Il seguito della relazione tratta quindi unicamente della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Spezzoni orari non di sostegno

Gli spezzoni orari non di sostegno non sono conteggiati nel totale di posti di organico di diritto oggetto del decreto interministeriale che ne fissa annualmente la consistenza.

Infatti l'organico di diritto comprende i seguenti posti:

Tab. 1	Organico di diritto esclusi sostegno e religione Secondaria I°	Organico di diritto esclusi sostegno e religione Secondaria II°
TOTALE	132.534	188.642

cui si aggiungono i seguenti spezzoni orari, rapportati a cattedre intere:

Tab. 2	Spezzoni orario esclusi sostegno e religione Secondaria I°	Spezzoni orario esclusi sostegno e religione Secondaria II°
TOTALE	7.365	13.397

cui si aggiungono ulteriormente quegli spezzoni che sono affidati quali ore eccedenti a docenti nominati su posti di organico di diritto. Infatti tale ultima tipologia di spezzone non è conteggiata tra quelli formalmente inseriti nell'anagrafe degli spezzoni orario allegata all'organico di diritto.

La maggior parte degli spezzoni è concentrata nella scuola secondaria di II°. Infatti gli ordinamenti della scuola secondaria di I° consentono con più facilità la costruzione di cattedre piene a 18 ore.

Nella scuola secondaria di II°, invece, gli spezzoni orario sono un fenomeno strutturale, conseguente alla circostanza che la sommatoria delle ore di insegnamento delle singole materie in tutte le classi di una specifica scuola spesso non è divisibile per la durata di una cattedra piena, cioè 18 ore. Il resto della divisione per 18 costituisce uno spezzone orario nella scuola e per la materia in questione.

“Spezzoni orario” coperti con ore eccedenti strutturali

Come già detto parte degli spezzoni sono affidati al personale docente nominato sui posti dell'organico di diritto e precisamente quando vi siano docenti disponibili a svolgere queste

cosiddette “ore eccedenti strutturali” nella specifica scuola e le ore da affidare in eccedenza (lo spezzone) siano pari od inferiori a 6. Si ritiene utile precisare che le ore eccedenti in questione hanno natura di trattamento economico fisso, da liquidare in maniera identica allo stipendio base inclusa l’indennità integrativa speciale conglobata ed esclusa la retribuzione professionale docenti e che sono una fattispecie giuridica completamente diversa dalle ore eccedenti per l’avviamento alla pratica sportiva e per la sostituzione dei colleghi assenti che hanno altri fini e sono invece retribuzione accessoria. Tutti gli altri spezzoni orario sono affidati invece a supplenti sino al termine delle attività didattiche, con contratti di durata pari allo spezzone o all’insieme di spezzoni, anche su scuole diverse, affidati allo stesso docente.

All’incremento di sei ore a settimanali dell’orario di servizio consegue naturalmente l’azzeramento delle ore eccedenti l’orario d’obbligo affidate al personale docente nominato sui posti dell’organico di diritto.

Infatti le ore eccedenti sono assegnate dal dirigente scolastico a personale che si rende disponibile già in servizio nella medesima istituzione scolastica in cui il relativo spezzone deve essere coperto. Il personale in questione sarà d’ora in poi obbligato alla copertura dello spezzone senza ricevere più una remunerazione aggiuntiva per questo.

Tale remunerazione è oggi pari ad 1/18mo dello stipendio in godimento per ciascuna ora settimanale eccedente, inclusa l’anzianità di servizio ed esclusa la retribuzione professionale docenti.

Nel corso degli ultimi anni scolastici la somma pagata per le ore eccedenti in questione è risultata pari a (dati lordo Stato ricavati dai flussi inviati mensilmente in Banca d’Italia per il pagamento dei cedolini di stipendio):

Tab. 3	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
Ore eccedenti I.S.	156.768.379	157.570.172	150.064.528	127.081.246	129.211.544

Si osserva immediatamente che negli anni scolastici sino al 2010/2011 alla forte riduzione del fabbisogno derivante dall’applicazione dell’art. 64 del DL 112/2008 è naturalmente conseguita una riduzione nelle ore eccedenti a parità di altre condizioni. Infatti alcuni dei posti venuti meno ai sensi dell’art. 64 del DL 112/2008 non erano interi. Si può assumere con ragionevole certezza che l’importo dovuto negli aa.ss. 2012/2013 e seguenti per ore eccedenti strutturali che verrebbero affidate a docenti nominati su posto di organico di diritto sarà pari, a legislazione vigente, a quello degli ultimi anni scolastici e quindi prudenzialmente ad almeno 120 milioni di euro su base annua.

Come detto, la norma proposta fa sicuramente venir meno tale spesa.

Spezzoni orario coperti con supplenze sino al termine delle attività didattiche

Tutti quegli spezzoni che non sono coperti mediante ore eccedenti strutturali affidate a docenti nominati su posti di organico di diritto trovano copertura mediante supplenti sino al termine delle attività didattiche. Allo stesso supplente sono spesso affidati più spezzoni anche su scuole diverse, sino a concorrenza dell’orario lavorativo.

Gli spezzoni orario di cui trattasi sono pari, se rapportati a cattedre intere, a 7.365 posti nella scuola secondaria di I° e a 13.397 nella scuola secondaria di II° (cfr. Tabella 2).

La norma comporterà naturalmente la possibilità di coprire detti spezzoni con le ore aggiunte all’orario di insegnamento con conseguente riduzione del fabbisogno di supplenti sino al termine delle attività didattiche.

Per computare l’entità di detta riduzione si tiene conto che gli spezzoni presenti in una specifica istituzione scolastica sono assegnabili ai docenti nominati su posti di organico di diritto e quindi non comportano più la necessità di nominare un supplente sino al termine delle attività didattiche, solo entro il limite di sei ore per ciascun posto di organico di diritto della specifica istituzione e classe di concorso.

Dunque per il computo del minor fabbisogno di supplenti sino al termine delle attività didattiche si è proceduto come segue:

- in ciascuna istituzione scolastica e per ciascuna classe di concorso si è calcolato il numero di ore rese disponibili ai sensi della norma di cui trattasi, pari a 6 per i posti di organico di diritto;
- in ciascuna istituzione scolastica e classi di concorso è stato preso in considerazione il numero delle ore degli spezzoni orari non coperti con ore eccedenti strutturali;
- il minore tra i numeri di cui ai due precedenti punti è il numero di ore precedentemente affidate a supplenti sino al termine delle attività didattiche che potranno essere affidate senza oneri a docenti nominati su posto di organico di diritto.

In tal maniera si riscontra la seguente riduzione negli spezzoni orari (rapportati a cattedre intere) da coprire con supplenze sino al termine delle attività didattiche:

Tab. 4	Riduzione spezzoni orario esclusi sostegno e religione Secondaria I°	Riduzione spezzoni orario esclusi sostegno e religione Secondaria II°
TOTALE	3.404	5.865

Tale riduzione si raggiunge già dal primo anno scolastico perché gli spezzoni orari sono oggi coperti da personale supplente sino al termine delle attività didattiche e quindi la riduzione degli spezzoni non può comportare esuberi di personale. Lo stipendio annuo di un supplente sino al termine delle attività didattiche è:

Tab. 5	Stipendio lordo Stato annuale	Stipendio lordo Stato sino al termine della attività
Secondaria I°	34.400	28.666
Secondaria II°	34.400	28.666

Quindi, alla riduzione del fabbisogno di docenti di sostegno corrisponderà la seguente riduzione di spesa a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014:

Tab. 6	Riduzione del fabbisogno
Secondaria I°	97.579.064
Secondaria II°	168.126.090
TOTALE	265.705.154

Detta riduzione, espressa per anno finanziario, ammonta a:

Tab. 7	2013	2014 e ss.
TOTALE	88.568.384	265.705.154

Docenti di sostegno

Gli effetti sul fabbisogno di docenti di sostegno indotto dalla norma in questione sono da misurare in rapporto all'organico di fatto attuale. Infatti l'organico di diritto copre solo una parte del fabbisogno, pari a circa il 70%, mentre la rimanente parte è coperta con supplenti annuali. Ciò fa sì

che in tutte le province, cioè in ciascun ambito territoriale nel quale può essere attivata la mobilità obbligatoria per motivi organizzativi, vi sia un ampio numero di supplenti, tanto che la riduzione del fabbisogno indotta dalla norma in esame non può determinare esuberi.

Si rappresenta, inoltre, che l'organizzazione del lavoro per i docenti di sostegno è caratterizzata dai seguenti fatti:

- l'attuale orario di lavoro dei docenti di sostegno è interamente dedicato alle relative attività ed è di 25 ore settimanali alla scuola dell'infanzia, di 22 alla scuola primaria e di 18 alla scuola secondaria. Quindi, la norma incrementa l'orario di lavoro di 6 ore alla scuola secondaria, lasciando immutato l'orario negli altri gradi di istruzione;
- non è previsto un modulo orario definito. Viceversa, ciascun docente presta la propria opera nei confronti di uno specifico studente per il numero di ore settimanali assegnate dai Gruppi di lavoro per l'handicap dell'istituto e dai Gruppi per l'integrazione provinciali sulla base della gravità del caso come da segnalazione della ASL di riferimento.

Le circostanze sopra elencate fanno sì che la riduzione nel fabbisogno possa essere pari a 6/24mi dell'organico di fatto attuale nella scuola secondaria.

L'organico di fatto alla data del 25 settembre 2012 è pari a quanto segue, distinto per grado di istruzione:

Tab. 8	Organico di fatto sostegno 2012/2013
Infanzia	8.221
Primaria	36.519
Secondaria I°	26.642
Secondaria II°	19.211
TOTALE	90.593

Per quanto sopra, si verificherà il seguente mutamento nel fabbisogno:

Tab. 9	Riduzione del fabbisogno
Secondaria I°	6.660
Secondaria II°	4.802
TOTALE	11.462

Quindi, il fabbisogno totale si ridurrà complessivamente di 11.462 unità.

Lo stipendio lordo Stato di un supplente sino al termine delle attività didattiche dei vari gradi di istruzione, compresa l'indennità di vacanza contrattuale, è pari a:

Tab. 10	Stipendio lordo Stato annuale	Stipendio lordo Stato sino al termine
Secondaria I°	34.400	28.666
Secondaria II°	34.400	28.666

Quindi, alla riduzione del fabbisogno di docenti di sostegno corrisponderà la seguente

riduzione di spesa a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014:

Tab. 11	Riduzione del fabbisogno
Secondaria I°	190.915.560
Secondaria II°	137.654.132
TOTALE	328.569.692

Detta riduzione, espressa per anno finanziario, ammonta a:

Tab. 12	2013	2014 e ss.
TOTALE	109.523.231	328.569.692

comma 43 - La norma comporta un incremento delle ferie per i docenti dei gradi della scuola secondaria.

Si ritiene preliminarmente utile dimostrare che la nuova dotazione di ferie è effettivamente fruibile dal personale interessato nell'ambito dei giorni di sospensione delle lezioni e che rimangono sufficienti giorni per gli scrutini e gli esami.

Nel corrente anno scolastico 2012/2013 le Regioni hanno deliberato i seguenti orari, validi per tutti i gradi di istruzione escluso quello dell'infanzia che comunque differisce per pochi giorni, ininfluenti ai fini del calcolo sottostante:

Tab. 13	Inizio lezioni	Termine lezioni	Festività natalizie	Festività pasquali
ABRUZZO	17 set.2012	08 giu 2013	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 03/04/13
BASILICATA	17 set.2012	11 giu 2013	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 02/04/13
CALABRIA	17 set.2012	12 giu 2013	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 02/04/13
CAMPANIA	13 set.2012	08 giu 2013	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 01/04/13
EMILIA ROMAGNA	17 set.2012	06 giu 2013	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 02/04/13
FRIULI VENEZIA G.	12 set.2012	08 giu 2013	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 02/04/13
LAZIO	13 set.2012	12 giu 2013	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 02/04/13
LIGURIA	17 set.2012	12 giu 2013	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 30/03/13
LOMBARDIA	12 set.2012	08 giu 2013	23/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 02/04/13
MARCHE	12 set.2012	08 giu 2013	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 02/04/13
MOLISE	11 set.2012	11 giu 2013	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 02/04/13

PIEMONTE	12 set.2012	12 giu 2013	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 02/04/13
PUGLIA	17 set.2012	08 giu 2013	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 02/04/13
SARDEGNA	17 set.2012	08 giu 2013	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 02/04/13
SICILIA	14 set.2012	12 giu 2013	22/12/12- 05/01/13	29/03/13 - 02/04/13
TOSCANA	12 set.2012	08 giu 2013	22/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 02/04/13
UMBRIA	12 set.2012	08 giu 2013	24/12/12 - 05/01/13	25/03/13 - 02/04/13
VENETO	12 set.2012	08 giu 2013	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 02/04/13

Supponendo che le Regioni deliberino per l'a.s. 2013/2014 calendari scolastici identici a quelli del 2012/2013, si trova che i giorni di sospensione delle lezioni, cioè i giorni in cui è consentito al personale scolastico fruire delle ferie salvi gli scrutini e gli esami, sono pari, durante le festività Natalizie e Pasquali e durante l'estate, a quanto segue, al netto delle domeniche e dei giorni di festa nazionale:

Tab. 14

	Giorni di sospensione durante le vacanze Natalizie e Pasquali	Giorni di sospensione durante le vacanze estive
ABRUZZO	14	85
BASILICATA	13	83
CALABRIA	13	82
CAMPANIA	14	82
EMILIA ROMAGNA	13	87
FRIULI VENEZIA G.	13	81
LAZIO	13	79
LIGURIA	14	82
LOMBARDIA	13	81
MARCHE	13	81
MOLISE	13	78
PIEMONTE	13	78
PUGLIA	13	85
SARDEGNA	13	85
SICILIA	13	80
TOSCANA	14	81
UMBRIA	16	81
VENETO	14	81

Considerato che la norma comporta che i docenti godano di 47 giorni di ferie, tenuto conto che gli stessi saranno posti in ferie durante le vacanze Natalizie e Pasquali, si ricava che i giorni di sospensione delle lezioni durante il periodo estivo nei quali i docenti dovranno assicurare la loro presenza, perché non copribili per incapienza dalle ferie, sono pari a:

Tab. 15	Giorni estivi in cui si assicura la presenza
ABRUZZO	52
BASILICATA	49
CALABRIA	48
CAMPANIA	49
EMILIA ROMAGNA	53
FRIULI VENEZIA G.	47
LAZIO	45
LIGURIA	49
LOMBARDIA	47
MARCHE	47
MOLISE	44
PIEMONTE	44
PUGLIA	51
SARDEGNA	51
SICILIA	46
TOSCANA	48
UMBRIA	50
VENETO	48

Si tratta di un numero di giorni sufficiente ad assicurare lo svolgimento degli scrutini, degli esami di Stato, di ogni attività valutativa e anche delle attività preparatorie all'inizio dell'anno scolastico.

comma 44 - Il DL 95/2012 proibisce il pagamento delle ferie non fruita dai dipendenti pubblici.

Nel comparto scuola si presenta però il caso di dipendenti che non possono fruire per intero delle ferie loro spettanti, inclusi i 15 giorni aggiunti dalla presente norma.

Infatti il CCNL di riferimento obbliga il personale docente a fruire delle ferie esclusivamente nei periodi di sospensione delle attività didattiche (dal primo luglio al 31 settembre). Mentre detto periodo è sufficiente a consentire la fruizione delle ferie a tutto il personale di ruolo e a quello supplente annuale (cfr. paragrafo precedente), ciò non vale per il personale supplente sino al termine delle attività didattiche e breve e saltuario.

Infatti:

- i supplenti sino al termine delle attività didattiche sono assunti con contratto sino al 30 giugno di ciascun anno scolastico e quindi non hanno a disposizione giorni estivi per le ferie;

- i supplenti brevi e saltuari sono assunti per pochi giorni e quindi anche loro nell'impossibilità di fruire anche di un solo giorno di ferie.

Si ritiene quindi, anche per evitare la probabile soccombenza dell'Amministrazione nelle inevitabili controversie, di consentire la 'monetizzazione' delle ferie al personale di cui sopra. Con la medesima norma si modifica però il regime corrente con riguardo alla fruizione delle ferie per il personale docente, stabilendo che il periodo valido a tal fine sia quello della sospensione delle lezioni anziché delle attività didattiche, di modo che le sospensioni natalizia e pasquale, nonché gli eventuali ponti, e i giorni di sospensione a giugno siano validi per la fruizione delle ferie.

La norma in questione non ha riflessi sui saldi di finanza pubblica, considerato che non ne erano ascritti, prudenzialmente, nemmeno all'art. 5 comma 8 del DL 98/2011.

Per dimostrarlo è sufficiente mostrare come il numero di giorni che potranno essere monetizzati dal personale di cui sopra non supera in media quelli che venivano monetizzati prima dell'entrata in vigore del medesimo art. 5 comma 8, nemmeno considerando i 15 giorni di ferie in più consentiti dalla norma proposta.

A tale scopo la tabella successiva presenta il numero dei giorni di sospensione delle lezioni compresi nel periodo di vigenza dei contratti di supplenza sino al termine delle attività didattiche (tra l'inizio delle lezioni e il 30 giugno), in funzione dello specifico calendario regionale:

Tab. 16

	Giorni di sospensione durante le vacanze Natalizie e Pasquali	Giorni di sospensione a giugno
ABRUZZO	14	18
BASILICATA	13	16
CALABRIA	13	15
CAMPANIA	14	18
EMILIA ROMAGNA	13	20
FRIULI VENEZIA G.	13	18
LAZIO	13	15
LIGURIA	14	15
LOMBARDIA	13	18
MARCHE	13	18
MOLISE	13	16
PIEMONTE	13	15
PUGLIA	13	18
SARDEGNA	13	18
SICILIA	13	15
TOSCANA	14	18
UMBRIA	16	18
VENETO	14	18

Si consideri inoltre che il personale supplente sino al termine delle attività didattiche gode di un numero di giorni di ferie su base annua pari a quelli spettanti al personale di ruolo, cioè 32 ai quali si aggiungono i 15 previsti dalla norma in questione, purché abbia compiuto almeno tre anni di servizio a qualsiasi titolo. Quindi si tratta di 47 giorni su base annua, cioè 39,2 giorni nel periodo di dieci mesi di durata dei rispetti contratti di lavoro.

Quindi, il numero di giorni di ferie non fruibili per incapacienza nei periodi di sospensione delle lezioni dai supplenti in questione è pari a:

Tab. 17

	Giorni di ferie on fruibili dal personale supplente sino al termine delle attività didattiche
ABRUZZO	7
BASILICATA	10
CALABRIA	11
CAMPANIA	7
EMILIA ROMAGNA	6
FRIULI VENEZIA G.	8
LAZIO	11
LIGURIA	10
LOMBARDIA	8
MARCHE	8
MOLISE	10
PIEMONTE	11
PUGLIA	8
SARDEGNA	8
SICILIA	11
TOSCANA	7
UMBRIA	5
VENETO	7

La norma di cui trattasi consentirà quindi al personale supplente breve e saltuario della scuola secondaria sino al termine delle attività didattiche di monetizzare un numero di giorni di ferie pari al massimo ad 11, inferiore ai 26,7 che potevano monetizzare sino all'entrata in vigore del DL 95/2012.

Si stima che tale riduzione nel numero dei giorni monetizzabili da parte dei circa 100.000 supplenti sino al termine delle attività compensi più che ampiamente l'incremento, corrispondente alla quota parte dei 15 giorni di ferie da riconoscere in più, relativo il personale supplente breve e saltuario.

comma 46

L'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre, n. 448 prevede che : *“L'amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi, per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, dell'opera di docenti e dirigenti scolastici, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, nei limiti di un contingente non superiore a trecento unità, determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.”*. Tali avvalimenti vengono ridotti a decorrere dall'a.s. 2013/2014 di centocinquanta unità, passando da 300 unità a 150 unità.

Inoltre, la norma richiamata prevede che : *“presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti possono essere disposte assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di cento unità. Alle associazioni professionali del personale direttivo e docente ed agli enti cooperativi da esse promossi, nonché agli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, possono essere assegnati docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di cento unità”*. Anche tali utilizzazioni presso le comunità terapeutiche e presso le associazioni professionali vengono ridotte rispettivamente di cinquanta unità; pertanto, passano rispettivamente da 100 unità a 50 unità.

Tenuto conto che, ai sensi del già richiamato articolo 26, comma 8, le suddette assegnazioni di personale, ivi comprese quelle presso l'amministrazione scolastica centrale e periferica, comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. Tali unità di personale sono dirigenti scolastici e docenti e, nel caso dei docenti, sono sostituiti sulla scuola di titolarità con supplenti annuali, con il conseguente costo.

Nel corrente anno scolastico 2012/2013, le trecento unità di personale utilizzato presso l'Amministrazione centrale e periferica del Ministero si dividono tra 60 dirigenti scolastici e 240 professori.

La lettera a) della norma proposta ne diminuirebbe il numero complessivo, a decorrere dal settembre 2013, a 150, che potranno quindi presumibilmente dividersi tra 40 dirigenti scolastici e 110 professori. Quindi, si osserverebbe una riduzione nel fabbisogno dei supplenti annuali pari a 110 unità.

Supponendo che dette unità si dividano equamente, quale provenienza, tra i diversi gradi di istruzione e considerato che la media aritmetica degli stipendi dei supplenti annuali dei vari gradi, pesata per il numero complessivo dei docenti dei singoli gradi, è pari a 33.105,21 euro lordo Stato, si ricava che la norma proposta comporta una riduzione di spesa di $33.105,21 \times 110 = 3,7$ milioni di euro a decorrere dall'a.s. 2013/2014.

Le lettere b) e c) della norma proposta prevedono una riduzione complessiva di 100 unità rispetto alle 200 previste a legislazione vigente. Nell'anno scolastico in corso, le 200 posizioni sono occupate da 10 dirigenti scolastici e 190 docenti. Presumibilmente a decorrere dall'a.s. 2013/2014, i collocamenti fuori ruolo riguarderanno 10 dirigenti scolastici e 90 docenti e quindi si osserverà una riduzione di 100 supplenti. Supponendo che dette unità si dividano equamente, quale provenienza, tra i diversi gradi di istruzione e considerato che la media aritmetica degli stipendi dei supplenti annuali dei vari gradi, pesata per il numero complessivo dei docenti dei singoli gradi, è pari a 33.105,21 euro lordo Stato, si ricava che la norma proposta comporta una riduzione di spesa di $33.105,21 \times 100 = 3,3$ milioni di euro a decorrere dall'a.s. 2013/2014.

Pertanto, le previsioni della norma proposta recano una riduzione di spesa a decorrere dall'a.s. 2013/2014 pari a $3,7 + 3,3$ milioni di euro, per un totale di 7 milioni di euro, di cui 2,3 milioni di euro sull'esercizio finanziario 2013 e 7 milioni di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2014.

Sunto effetti finanziari della normativa sopraindicata

(milioni)

	2013	2014	2015 e ss.
Incremento orario di lavoro docenti non di sostegno	128,6	385,7	385,7
Incremento orario di lavoro docenti di sostegno	109,5	328,6	328,6
Riduzione distacchi presso MIUR, enti ed associazioni	2,3	7	7
TOTALE SNF	240,4	721,2	721,2
OBIETTIVO SNF	182,9	172,7	236,7
TOTALE IN	124,3	372,9	372,9
OBIETTIVO IN	157,3	172,7	236,7
INCREMENTO FONDO SNF		548,5	484,5

Commi 75 e 76

Istituzione "Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica"

La norma proposta istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo denominato "Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica", destinato all'integrazione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole sentite l'Unione delle province italiane e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, nonché alle necessità e alle finalità dell'organico di rete di cui all'articolo 50 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Sul predetto Fondo confluiscono il Fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, nonché il Fondo di cui all'art. 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Lo stanziamento del Fondo è pari a quello degli altri Fondi che vi confluiscono ed è integrato di euro 548,5 milioni nell'anno 2014, euro 484,5 milioni a decorrere dall'anno 2015, riferiti a quota parte dei maggiori risparmi derivanti dalle razionalizzazioni di spesa introdotte nel medesimo disegno di legge di stabilità, nella misura degli importi assentiti, che eccedono l'obiettivo prefissato per il Ministero medesimo.

Sezione C

**Riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca**

Riduzioni delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Obiettivo del Ministero (tabella 2 dl 95/2012)	182.893	172.685	236.669	157.300	172.700	236.700
Riduzione spese rimodulabili	--	--	--	--	--	--
Riduzione spese non rimodulabili	240.425	721.275	721.275	124.300	372.899	372.899
Riduzione lineare						

**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

Sezione A

Riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art.3)

Riduzioni delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese rimodulabili	23.000	21.000	31.000

Sezione B

Riduzioni degli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art. 3)

Riduzioni delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese non rimodulabili	--	--	--

Sezione C

Riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Riduzioni delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Obiettivo del Ministero (tabella 2 di 95/2012)	23.014	21.011	30.996	19.800	21.000	31.000
Riduzione spese rimodulabili	23.000	21.000	31.000	19.802	21.000	31.000
Riduzione spese non rimodulabili	--	--	--	--	--	--
Arrotondamenti in termini di indebitamento netto				- 2		

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione A

Riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art.3)

Riduzioni delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese rimodulabili	112.384	101.271	117.025	99.884	105.671	121.625

Sezione B

Riduzioni degli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art. 3)

Misure straordinarie di riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

(art 3, comma 50)

Riduzione contributo per realizzazione opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia

La norma propone una riduzione, per euro 5 milioni per l'anno 2013, di euro 3 milioni per l'anno 2014 e di euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2015. (cap. 7501), dell'autorizzazione di spesa relativa al contributo quindicennale, disposto dall'articolo 1, comma 981 della Legge Finanziaria per il 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296), per il completamento delle opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia

Con D.I. MIT/MEF n. 299 del 30 dicembre 2008, è stato autorizzato l'utilizzo, da parte dell'ANAS, del contributo con attualizzazione mediante contratto di mutuo. Tuttavia, poiché ad oggi l'ANAS non ha stipulato alcun mutuo e, pertanto, non si è proceduto, quindi, ad alcuna erogazione, si riduce detto contributo per coprire le riduzioni di spesa di cui all'articolo 7, commi da 12 a 15 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica.

(art 3, comma 51)

Riduzione risorse mutui fondo per ferrovie in regime di concessione

Con la presente norma si propone una riduzione di spesa di euro 24.138.218 a decorrere dall'anno 2013, capito 7141, piano gestionale 1. Tale autorizzazione di cui all'art. 13, comma 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67 è relativa agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui, garantiti dallo Stato, che le ferrovie in concessione e in gestione commissariale governativa sono stati autorizzati a contrarre ai sensi della legge 22 dicembre 1986 n. 910 per la realizzazione degli investimenti.

La possibilità di riduzione è riconducibile al previsto completamento dei progetti di investimenti già avviati ex L. 910/1986 iscritti sul predetto capitolo/piano gestionale.

(art 3, comma 52)

Riduzione risorse mutui per interventi concernenti i sistemi di trasporto rapido di massa

Con la presente norma si propone una riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1996, n. 611, per euro 45.000.000 a decorrere dall'anno 2013.(cap. 7403/6) relativa alla realizzazione di interventi nel trasporto rapido di massa. Tale riduzione è resa possibile considerando che la prosecuzione del programma di sviluppo del settore riguarda interventi già in avanzato stato di realizzazione, per i quali non sono richieste ulteriori risorse finanziarie.

(art 3, comma 53)

Sistema integrato controllo traffico marittimo – VTS (Cap. 7838/01)

La proposta riduzione del contributo di cui all'articolo 39 della legge 1 agosto 2002, n. 166, viene operata in applicazione dell'articolo 11 del R.D. 2440/1923 (riduzione/aumento delle prestazioni nell'ambito del quinto d'obbligo) in relazione alla rimodulazione delle prestazioni mediante l'esclusione di alcuni interventi che, nell'ambito delle complessive realizzazioni, sono stati individuati a minor impatto operativo e che non compromettono il raggiungimento degli obiettivi che l'Amministrazione si è prefissata con la stipula del Contratto Rep. N° 3157/2005 in data 7 dicembre 2005 e relativi Atti aggiuntivi. Ciò anche alla luce delle opportunità tecniche ed economiche offerte dalle più moderne e performanti tecnologie rese nel frattempo disponibili.

(art 3, comma 54)

Rafferma in servizio Capitanerie di porto (Capitoli 2043/01/02/03, 2050/01 e 2066/01)

Il definanziamento, per l'anno 2013 ed a decorrere dall'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 585 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente “Codice dell'ordinamento militare”, è necessario al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica di cui all'articolo 7, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, in legge [7 agosto 2012, n. 135](#).

Il citato articolo 585 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che disciplina “Oneri per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto” e che trae origine dal processo di professionalizzazione del personale di truppa delle Forze armate, derivante dalla sospensione della leva, prevede che gli oneri riferiti alle consistenze di ciascuna categoria dei volontari di truppa restano a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, individuandone l'entità.

In particolare, tali consistenze, a norma dell'articolo 2217 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono determinate annualmente, fino al 31 dicembre 2015, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Inoltre, l'articolo 954 del “Codice dell'ordinamento militare” prevede che i volontari in ferma prefissata di un anno possono essere ammessi, a domanda, a un successivo periodo di rafferma della durata di un anno.

Ciò premesso, vengono quantificate le consistenze di ciascuna categoria dei volontari di truppa, mediante il decreto interministeriale di cui sopra, in modo da:

- non arruolare, per l'anno 2013, 146 volontari in ferma prefissata di un anno (risparmio pari a euro 3.196.670,00);
- non concedere, a decorrere dall'anno 2013, il predetto periodo di rafferma annuale a 300 volontari in ferma prefissata di un anno (risparmio strutturale pari a euro 7.053.093,00).

Con tali misure, il Corpo delle capitanerie di porto realizza risparmi strutturali di spesa pari a euro 7.053.093,00 e, per il solo anno 2013, aggiungendo ulteriori **euro 3.196.670,00**, un risparmio totale pari a euro 10.249.763,00, come si evince dalla tabella seguente.

Previsione della riduzione degli oneri, per l'anno 2013:

MISURA	COMPETENZE FISSE in euro	ONERI SOCIALI in euro	COMPETENZE ACCESSORIE in euro	COSTO UNITARIO in euro	RIDUZIONE CONSISTENZA prevista dal decreto interministeriale	RIDUZIONE TOTALE ONERI in euro
Arruolamento VFP 1	12.688,00	4.870,00	4.337,00	21.895,00	146	3.196.670
Rafferma VFP 1	13.868,00	5.323,00	4.319,31	23.510,31	300	7.053.093
TOTALE						10.249.763

Previsione della riduzione degli oneri, a decorrere dall'anno 2014:

CATEGORIA	COMPETENZE FISSE in euro	ONERI SOCIALI in euro	COMPETENZE ACCESSORIE in euro	COSTO UNITARIO in euro	RIDUZIONE CONSISTENZA prevista dal decreto interministeriale	RIDUZIONE TOTALE ONERI in euro
Rafferma VFP 1	13.868,00	5.323,00	4.319,31	23.510,31	300	7.053.093

I capitoli di spesa ed i rispettivi piani gestionali di pertinenza del CdR 4 "Capitanerie di porto" - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, interessati dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa in discorso, sono quelli riportati nella tabella seguente per l'importo a fianco di ciascuno indicato:

CAPITOLO	PIANO GESTIONALE	DENOMINAZIONE	RIDUZIONE ANNO 2013	RIDUZIONE ANNO 2014 E SS
2043	01	Componente netta	4.284.400,93	2.948.192,87
2043	02	Imposte a carico del dipendente	2.443.543,50	1.681.457,37
2043	03	Contributi sociali a carico del dipendente	677.509,33	466.209,45
2050	01	Contributi sociali a carico del datore di lavoro	2.212.923,83	1.522.762,78
2066	01	Imposta regionale	631.385,41	434.470,53
RIDUZIONE TOTALE			10.249.763,00	7.053.093,00

(art 3, comma 55)

Ufficiali in ferma prefissata delle Capitanerie di porto

(Capitoli 2043/01/02/03, 2050/01 e 2066/01)

Il ridimensionamento del numero di ufficiali in ferma prefissata del Corpo delle Capitanerie di porto, per l'anno 2013 ed a decorrere dall'anno 2014, si rende necessario al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica di cui all'articolo 7, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, in legge [7 agosto 2012, n. 135](#).

Il Corpo, ai sensi dell'articolo 939 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, può arruolare ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi. Tale reclutamento avviene al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze armate connesse alla carenza di professionalità tecniche nei rispettivi ruoli ovvero alla necessità di fronteggiare particolari esigenze operative. In particolare, ai sensi dell'articolo 803 del citato Codice, il numero massimo di ufficiali in ferma prefissata da mantenere in servizio è determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello stato.

Ciò premesso, viene ridotto il numero massimo degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo delle Capitanerie di porto, da mantenere in servizio come forza media, di 40 unità per l'anno 2013 e di 50 a decorrere dall'anno 2014, rideterminandolo in:

- 210 per l'anno 2013 (risparmio pari a euro 2.013.120,00);
- 200 a decorrere dall'anno 2014 (risparmio strutturale pari a euro 2.516.400,00).

Con tali misure, il Corpo delle Capitanerie di porto realizza risparmi, per l'anno 2013, pari a euro 2.013.120,00 e risparmi strutturali, dall'anno 2014, pari a euro 2.516.400,00, come si evince dalle tabelle seguenti.

Previsione della riduzione degli oneri, per l'anno 2013:

CATEGORIA	COMPETENZE FISSE in euro	ONERI SOCIALI in euro	COMPETENZE ACCESSORIE in euro	COSTO UNITARIO in euro	RIDUZIONE CONSISTENZA	RIDUZIONE TOTALE ONERI in euro
Arruolamento AUPF	26.681,00	10.240,00	13.407,00	50.328,00	40	2.013.120

Previsione della riduzione degli oneri, a decorrere dall'anno 2014:

CATEGORIA	COMPETENZE FISSE in euro	ONERI SOCIALI in euro	COMPETENZE ACCESSORIE in euro	COSTO UNITARIO in euro	RIDUZIONE CONSISTENZA	RIDUZIONE TOTALE ONERI in euro
Arruolamento AUPF	26.681,00	10.240,00	13.407,00	50.328,00	50	2.516.400

I capitoli di spesa ed i rispettivi piani gestionali di pertinenza del CdR 4 "Capitanerie di porto" - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, interessati dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa in discorso, sono quelli riportati nella tabella seguente per l'importo a fianco di ciascuno indicato:

CAPITOLO	PIANO GESTIONALE	DENOMINAZIONE	RIDUZIONE ANNO 2013	RIDUZIONE ANNO 2014 E SS
2043	01	Componente netta	841.484,16	1.051.855,20
2043	02	Imposte a carico del dipendente	479.927,81	599.909,76
2043	03	Contributi sociali a carico del dipendente	133.067,23	166.334,04
2050	01	Contributi sociali a carico del datore di lavoro	434.632,61	543.290,76
2066	01	Imposta regionale	124.008,19	155.010,24
RIDUZIONE TOTALE			2.013.120,00	2.516.400,00

(art 3, comma 56)

**– Allievi dell’Accademia Navale – Passaggio a Nomina Diretta
(Capitoli 2043/01/02/03, 2050/01 e 2066/01)**

La formazione degli ufficiali dei ruoli normali del Corpo delle Capitanerie di porto avviene in Accademia Navale a seguito di un percorso quinquennale, durante il quale i corsisti, prima di ottenere la promozione ad ufficiale, trascorrono due anni inquadrati come allievi. La riduzione del numero degli allievi diventa percorribile, dunque, variando il metodo di reclutamento, e quindi il percorso formativo, degli ufficiali in discorso.

Infatti, ai sensi dell’articolo 652 del Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali possono anche essere tratti con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, dai giovani in possesso di specifici diplomi di laurea, che non hanno superato il 32° anno di età alla data indicata nel bando di concorso.

Optando, quindi, per questo tipo di reclutamento, il Corpo delle Capitanerie di porto realizza risparmi di oneri di personale legati al mancato mantenimento in servizio di una classe di 20 allievi per il 2013, di due per l’anno 2014 e, a regime, di tre a decorrere dal 2015. Tali risparmi, ottenuti mediante il trascinarsi degli effetti delle mancate assunzioni di anno in anno, pari rispettivamente a euro 84.695,00, euro 423.475,00 ed euro 919.120,00, sono evidenziati nelle seguenti tabelle.

Previsione della riduzione degli oneri, per l’anno 2013:

CATEGORIA	COMPETENZE FISSE in euro	ONERI SOCIALI in euro	COSTO UNITARIO in euro	COSTO UNITARIO (trimestrale) in euro	RIDUZIONE CONSISTENZA	RIDUZIONE TOTALE ONERI in euro
Riduzione Allievi A.N.	12.240,00	4.699,00	16.939,00	4.234,75	20	84.695,00

Previsione della riduzione degli oneri, per l'anno 2014:

CATEGORIA	COMPETENZE FISSE in euro	ONERI SOCIALI in euro	COSTO UNITARIO in euro	RIDUZIONE CONSISTENZA	RIDUZIONE TOTALE ONERI in euro
Riduzione Allievi A.N.	12.240,00	4.699,00	16.939,00	20	338.780,00
trascinamento anno precedente					84.695,00
RIDUZIONE TOTALE					423.475,00

Previsione della riduzione degli oneri, a decorrere dall'anno 2015:

CATEGORIA	COMPETENZE FISSE in euro	ONERI SOCIALI in euro	COMPETENZE ACCESSORIE in euro	COSTO UNITARIO in euro	FRAZIONE DI ANNO	RIDUZIONE CONSISTENZA	RIDUZIONE TOTALE ONERI in euro
Riduzione Allievi A.N.	12.240,00	4.699,00	0	16.939,00	0.75	20	254.085,00
Riduzione Allievi A.N.	28.478,00	10.930,00	8.904,00	48.312,00	0.25	20	241.560,00
trascinamento anni precedenti							423.475,00
RIDUZIONE TOTALE							919.120,00

I capitoli di spesa ed i rispettivi piani gestionali di pertinenza del CdR 4 "Capitanerie di porto" - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, interessati dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa in discorso, sono quelli riportati nella tabella seguente per l'importo a fianco di ciascuno indicato:

CAPITOLO	PIANO GESTIONALE	DENOMINAZIONE	RIDUZIONE ANNO 2013	RIDUZIONE ANNO 2014	RIDUZIONE ANNO 2015 E SS
2043	01	Componente netta	35.402,51	177.012,55	384.192,16
2043	02	Imposte a carico del dipendente	20.191,29	100.956,44	219.118,21
2043	03	Contributi sociali a carico del dipendente	5.598,34	27.991,70	60.753,83
2050	01	Contributi sociali a carico del datore di lavoro	18.285,65	91.428,25	198.438,01
2066	01	Imposta regionale	5.217,21	26.086,06	56.617,79
RIDUZIONE TOTALE			84.695,00	423.475,00	919.120,00

(art 3, comma 57)

Riduzione risorse destinate al Registro italiano dighe

La norma, limita la facoltà di riassegnare le risorse provenienti dalla contribuzione dei

concessionari, disponendo che una quota degli introiti che affluiscono in entrata resti acquisita al bilancio dello Stato dello Stato. In particolare la disposizione incrementa l'importo di risorse da acquisire di euro 1.159.000 per il 2013, di euro 1.658.000 per il 2014 e di euro 1.670.000 annui a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dall'articolo 55, comma 1-ter del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2012, n. 27, e destinato al finanziamento delle assunzioni a tempo indeterminato di n. 32 unità di personale per euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013.

Riepilogo riduzioni spese non rimodulabili e versamento all'entrata

Riduzioni delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese non rimodulabili	93.457	90.571	90.505	76.479	86.233	85.905
Totale delle proposte di versamento all'entrata del bilancio dello Stato	1.159	1.658	1.670	1.637	1.658	1.670

Sezione C

Riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Riduzioni delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Obiettivo del Ministero (tabella 2 di 95/2012)	207.000	193.483	209.249	178.000	193.500	209.200
Riduzione spese rimodulabili	112.384	101.271	117.025	99.884	105.671	121.625
Riduzione spese non rimodulabili	93.457	90.571	90.505	76.560	86.233	85.905
Totale delle proposte di versamento all'entrata del bilancio dello Stato	1.159	1.658	1.670	1.637	1.658	1.670
Arrotondamenti in termini di indebitamento netto				--	-61	--

MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione A

Riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art.3)

Riduzioni delle spese del Ministero della difesa	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese rimodulabili	236.100	176.400	269.500

Sezione B

Riduzioni degli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art. 3)

Riduzioni delle spese del Ministero della difesa	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese non rimodulabili	--	--	--

Sezione C

Riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese del Ministero della difesa

Riduzioni delle spese del Ministero della difesa	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Obiettivo del Ministero (tabella 2 di 95/2012)	236.093	176.405	269.549	203.000	176.400	269.500
Riduzione spese rimodulabili	236.100	176.400	269.500	203.000	176.400	269.500
Riduzione spese non rimodulabili	--	--	--	--	--	--
Riduzione lineare	--	--	--	--	--	--

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Sezione A

Aumento degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art.3)

Incremento delle spese del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di incremento delle spese rimodulabili	4.090	4.090	4.090

Sezione B

Riduzioni degli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art. 3)

Misure straordinarie di riduzione della spesa del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

(art 3, comma 59)

Versamento ISA

La norma utilizza parzialmente le risorse disponibili in ISA spa per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di risparmio di spesa per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso il versamento in entrata del bilancio dello Stato delle somme di 16,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2013, 8,9 milioni di euro entro il 31 gennaio 2014 e 7,8 milioni di euro entro il 31 gennaio 2015. Tali versamenti sono da intendersi aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dall'articolo 4, comma 59, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012).

Sotto il profilo operativo, i versamenti in esame appaiono compatibili con l'assetto di bilancio di ISA e con il perseguimento, seppure in forma ridotta, degli obiettivi di sostegno al settore agroalimentare.

Denominazione	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Istituto per lo Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.a	16,2	8,9	7,8	16,2	8,9	7,8

Importi in milioni di euro

(art 3, comma 60)

Reintegro stanziamenti per enti di ricerca

La norma prevede che la riduzione delle spese degli enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n.95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012 (allegato 3 del decreto medesimo), è rideterminata per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 in euro 3.631.646.

L'onere della disposizione in esame è pari a euro 4.090.000 per ciascun anno del triennio

2013-2015 e trova compensazione nell'ambito delle disposizioni del presente provvedimento per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio per il predetto Ministero ai sensi dell'articolo 7, comma 12, del D.L. n.95/2012.

(art 3, comma 61)

Riduzione sgravi contributivi

Ai fini del conseguimento dell'obiettivo di risparmio, la norma prevede una riduzione dei benefici di cui all'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, alle imprese che esercitano la pesca costiera nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, che vengono pertanto corrisposti nel limite del 62,4 per cento per gli anni 2013 e 2014, del 57,5 per cento per l'anno 2015 e del 50,3 per cento a decorrere dall'anno 2016.

La norma in parola modifica quanto disposto dall'art. 2, comma 2, della legge 22 dicembre 2008 n. 203 (Finanziaria 2009) che aveva esteso, a decorrere dall'anno 2009 e nel limite dell'80%, i benefici previsti dai citati artt. 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 alle imprese che esercitano la pesca costiera nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. Tali benefici sono stati poi ridotti nel limite del 60% per l'anno 2012 e del 70% a decorrere dall'anno 2013 ai sensi dell'articolo 4, comma 55, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012).

Per effetto dell'ulteriore riduzione prevista dalla disposizione in esame, lo stanziamento del capitolo n. 1485 "Sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare" dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si riduce per gli importi indicati nella seguente tabella.

EFFETTO SUL SALDO NETTO DA FINANZIARE	2013	2014	2015	2016 e successivi
Riduzione sgravi contributivi settore pesca	3,69	3,69	6,69	10,4

importi in milioni di euro

Articolo 3, comma 62

Versamento in entrata somme disponibili in bilancio Agea

La disposizione comporta una modifica all'articolo 59, comma 3, del decreto-legge n.83/2012, stabilendo che le somme disponibili nel bilancio di Agea, pari a 19,8 milioni di euro, destinate a finanziare misure a sostegno del settore agricolo e specifici interventi di contrasto alle crisi di mercato siano versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2013.

Riepilogo riduzioni spese non rimodulabili e versamento all'entrata

Riduzioni delle spese del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese non rimodulabili	3.690	3.690	3.690
Totale delle proposte di versamento all'entrata del bilancio dello Stato	16.200	8.900	7.800

Sezione C

Riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Riduzioni delle spese del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Obiettivo del Ministero (tabella 2 di 95/2012)	15.764	8.533	10.431	13.600	8.500	10.400
Reintegro spese rimodulabili	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
Riduzione spese non rimodulabili	3.690	3.690	6.690	1.490	3.690	6.690
Totale delle proposte di versamento all'entrata del bilancio dello Stato	16.200	8.900	7.800	16.200	8.900	7.800
Riduzione lineare	--	--	--	--	--	--

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione A

Riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art.3)

Riduzioni delle spese del Ministero dei beni culturali	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese rimodulabili	55.600	51.400	66.700

Sezione B

Riduzioni degli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art. 3)

Articolo 3, comma 64

Sospensione contributi su interventi per restauro

La disposizione prevede che la sospensione dei contributi di cui agli articoli 35 e 37 del d. lgs. n. 42/2004, destinati agli interventi conservativi su beni culturali detenuti da soggetti privati, prevista a legislazione vigente fino al 31 dicembre 2015, prosegua fino a che non sono pagati tutti i contributi già concessi e non ancora erogati ai beneficiari.

La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Articolo 3, comma 65

Versamenti in entrata da giacenze contabilità speciali Mibac

La disposizione apporta modifiche a quanto disposto dall'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), per garantire il conseguimento da parte del Ministero per i beni e le attività culturali degli obiettivi di risparmio di spesa fissati dai decreti-legge n. 95 e n. 138 del 2011.

La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica.

Riduzioni delle spese del Ministero dei beni culturali	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese non rimodulabili	--	--	--

Sezione C
Riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali

Riduzioni delle spese del Ministero dei beni culturali	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Obiettivo del Ministero (tabella 2 dl 95/2012)	55.585	51.405	66.670	47.800	51.400	66.700
Riduzione spese rimodulabili	55.600	51.400	66.700	47.800	51.400	66.700
Riduzione spese non rimodulabili	--	--	--	--	--	--
Riduzione lineare	--	--	--	--	--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione A

Riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art.3)

Riduzioni delle spese del Ministero della salute	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese rimodulabili	37.299	26.300	39.500

Sezione B

Riduzioni degli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art. 3)

Misure straordinarie di riduzione della spesa del Ministero della salute (art 3, comma 67-74)

Assistenza sanitaria erogata in Italia al personale navigante, marittimo e dell'aviazione,

Commi 67-68 - La misura è volta alla razionalizzazione dei costi dei **Servizi di Assistenza Sanitaria al personale Navigante** di Napoli e di Genova e delle convenzioni con l'Associazione Italiana della Croce Rossa per le retribuzioni del personale a rapporto convenzionale e operante nei servizi di pronto soccorso sanitario aeroportuali, che ha generato già dal 2011 un'economia di gestione dell'attività, in modo da assicurare risparmi di spesa.

La proposta di tale riduzione è connessa al processo in atto di razionalizzazione del servizio e della correlata stabilizzazione dell'effettivo livello di spesa registrato negli anni 2011 e 2012, da conseguirsi con l'emanazione, entro il 28 febbraio 2013, di apposito decreto ministeriale.

Assistenza sanitaria in ambito comunitario e internazionale

Commi 69-74 - Con le disposizioni in esame si prevede che dal 1° gennaio 2013, le regioni si facciano carico degli oneri connessi alle spese di assistenza sanitaria all'estero dei propri residenti, così come dei ricavi connessi all'assistenza sanitaria prestata sul proprio territorio ai cittadini stranieri, dando piena attuazione al disposto di cui all'articolo 18, comma 7 del decreto legislativo 502 del 1992 e s.m.i. che recita: *“A decorrere dal 1° gennaio 1995 le entrate e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai Regolamenti della Comunità Europea e alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono imputate, tramite le regioni, ai bilanci delle unità sanitarie locali di residenza degli assistiti. I relativi rapporti finanziari sono definiti in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale”*.

Il principio su cui si basano le disposizioni è quello di ribadire il nesso tra residenza del cittadino e quota capitaria (assegnata alle regioni in sede di ripartizione delle risorse finanziarie a

copertura del fabbisogno sanitario sulla base della popolazione residente) legittimando, pertanto l'imputazione a ciascuna regione sia dei costi generati dall'assistenza all'estero di tale residente sia dei ricavi derivanti dall'erogazione di prestazioni erogate ai cittadini stranieri.

Dalla diretta imputazione ai bilanci regionali dei costi relativi alla mobilità internazionale, le regioni potrebbero intensificare i propri strumenti di governo della programmazione sanitaria in ambito regionale attraverso:

- azioni di monitoraggio delle procedure di autorizzazione di cure all'estero per i cittadini italiani che potrebbero, invece, ricevere la richiesta assistenza dalle strutture sanitarie presenti sui propri territori o su quelli di altre regioni, dando anche luogo a maggiori economie di scala;
- azioni di incentivazione di processi organizzativi interni volti a sensibilizzare le aziende sanitarie a fatturare tutte le prestazioni rese in favore del considerevole flusso di stranieri in Italia, finora non integralmente addebitate ai rispettivi Stati di appartenenza proprio a causa della non avvenuta attribuzione diretta dei relativi ricavi ai bilanci delle proprie aziende sanitarie.
- un aumento delle partite creditorie v/estero e ad una diminuzione delle partite debitorie v/estero, con conseguente miglioramento dei saldi finanziari.

Dall'attuazione della presente normativa vengono previsti risparmi di spesa quantificati rispettivamente in €22 milioni per l'anno 2013, €30 milioni per l'anno 2014 ed €35 milioni per l'anno 2015 e seguenti, con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art.1 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 618.

Per quanto sopra esposto, lo Stato, nelle more della definitiva riorganizzazione del settore di che trattasi, continuerebbe a garantire la gestione contabile delle spese connesse alla mobilità internazionale, attraverso il capitolo di spesa 4391 iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, per il quale viene comunque previsto a regime il mantenimento in bilancio di una quota di circa 68 milioni di euro (102.984.164-35.000.000) per assicurare il necessario raccordo Stato – Regioni.

Riepilogo riduzioni spese non rimodulabili

Riduzioni delle spese del Ministero della salute	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese non rimodulabili	27.000	35.000	40.000

Sezione C

Riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese del Ministero della salute

Riduzioni delle spese del Ministero della salute	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Obiettivo del Ministero (tabella 2 di 95/2012)	64.316	61.276	79.457	55.300	61.300	79.500
Riduzione spese rimodulabili	37.299	26.300	39.500	28.300	25.943	39.143
Riduzione spese non rimodulabili	27.000	35.000	40.000	27.000	35.000	40.000
Arrotondamenti in termini di indebitamento netto				--	357	357